

BIBLIOTECA
DI SCIENZE ECONOMICHE

N. 5

FILIPPO TURATI

L'ORARIO DI LAVORO
DELLE 8 ORE

*Relazione e Disegno di legge
approvati dal Consiglio Superiore del Lavoro
nel luglio 1919*

CON PRAFAZIONE DI GIUSEPPE PRATO



MILANO - FRATELLI TREVES, EDITORI

BIBLIOTECA

UNIVERSITÀ DI TORINO


FP
46

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Grux

15. V. '20

L'ORARIO DI LAVORO DELLE 8 ORE.



BIBLIOTECA DI SCIENZE ECONOMICHE

FILIPPO TURATI

L'ORARIO DI LAVORO
DELLE 8 ORE

*Relazione e Disegno di legge
approvati dal Consiglio Superiore del Lavoro
nel luglio 1919*

CON PRAFAZIONE DI GIUSEPPE PRATO



MILANO
FRATELLI TREVES, EDITORI
1920.

11517P
2903

PROPRIETÀ LETTERARIA.

*I diritti di riproduzione e di traduzione sono riservati
per tutti i paesi, compresi la Svezia, la Norvegia e l'Olanda.*

Milano, Tip. Treves.

PREFAZIONE.

Prezioso fattore della seria coltura economica anglo-sassone è la larga accessibilità delle ottime pubblicazioni ufficiali, promosse dal governo o dal parlamento per possedere, sui più gravi problemi, elementi sicuri di giudizio. Non ugualmente avviene in Italia, dove studi, inchieste, relazioni non men pregevoli, riflettenti i più vitali interessi della nazione, rimasero in ogni tempo pressochè clandestini, per le difficoltà pratiche proibitive che ne contrastano la facile divulgazione fra il pubblico. Di agevolare l'accesso ad una sì copiosa fonte di nozioni positive e precise sulla vita del paese opportunamente si propone perciò la presente raccolta, accogliendo di tali documenti i più recenti, suggestivi e caratteristici. Fra i quali spetta indubbiamente un posto d'onore alla bellissima relazione che Filippo Turati ha dettata pel Consiglio supe-

riore del Lavoro, ad illustrazione e sostegno della proposta di legge per le otto ore.

Rappresentativa in sommo grado del temperamento intellettuale del suo autore è l'opera egregia, in cui sinteticamente concorrono alla massima evidenza plastica di esposizione la vasta coltura dottrinarìa, la consumata esperienza pratica, il maestrevole possesso della espressione letteraria, il fervore di idealismo e lo studio di sincerità che fanno dell'insigne uomo uno dei più efficaci ed originali scrittori, oltrechè uno dei maggiori esponenti della vita politica italiana. E veramente pregevole, se obbiettivamente considerata, appare la sobria e densa monografia, ottimo contributo alla conoscenza attuale di un tema, rispetto al quale — eccezion fatta per i saggi non recentissimi dei Webb e di Luigi Albertini — di scarso valore fu prima d'ora la speciale letteratura scientifica.

Frutto del sano realismo maturato nella diuturna, fattiva partecipazione del loro autore al movimento sociale dell'età nostra, le pagine che seguono sono ben altro dall'inno trionfale che il duce ufficiale delle falangi vittoriose

avrebbe pur diritto di sciogliere nel momento in cui l'aspirazione semi-secolare delle masse da lui suscitate e guidate sta per ottenere da una legge dello Stato la sua piena consacrazione. Se la visione sistematica del preconetto di parte traspare incidentalmente nelle brevi allusioni a più ampie e risolutive battaglie a cui non sa rinunciare il vigoroso polemista, la mentalità critica dello studioso, il senso di verità dell'uomo ribelle ad ogni servitù dogmatica non cercano di dissimularsi il contrasto fra l'estemporaneità violenta del fenomeno, subitamente esploso nell'ora in cui men propizie ne apparivano le obbiettive condizioni di ambiente, ed i postulati del senso pratico evolutivo, dai quali dipendono la solidità ed il vigore vitale delle maggiori riforme.

Indugiarsi però ad approfondire le cause di debolezza derivanti al grande successo operario dall'indole prevalentemente politica degli elementi propulsori, o dipingere a troppo scure tinte la crisi che può derivarne all'industria, sembra giustamente al Turati un passatempo dottrinario altrettanto contraddicente alle norme di un costruttivo positivismo. La conquista

delle otto ore, tumultuariamente affrettata dal dinamismo economico e sociale del dopo guerra, è, comunque, un fatto che rende oziosa qualunque velleità critica. Dirà l'avvenire se le posizioni troppo agevolmente raggiunte siano, a lungo andare, sostenibili, e se fu veramente sicuro intuito quello delle masse nel carpir l'attimo fuggente per occuparle con un colpo di mano. Il problema attuale è di opportunità e di relatività contingente, e consiste in una formola di adattamento della realtà visibile ai postulati delle previsioni razionali. Si tratta di fare in modo che l'irruenza del fenomeno si avvii, per misure direttrici ed integratrici, nel senso del maggior rendimento o del minor danno. E tale è il dichiarato compito del disegno di legge, a lungo meditato e dibattuto, che, forte di sì autorevole patrocinio, offresi al voto del parlamento.

Delle ampie riserve che sono implicite al commento che lo precede, deve evidentemente tener conto chi ne esamina il testo laborioso. Non tuttavia risulta del tutto escluso dalle medesime il valore pregiudiziale della obbiezione di massima, secondo cui un trapasso di

conseguenze tanto incerte avrebbe forse più logicamente potuto esser abbandonato al progressivo accentuarsi della pressione sindacale, senza codificarlo in forme rigide, per quanto studiosamente graduate secondo criteri che si presumono adattabili alle fasi successive della mutevole realtà. Al punto di vista che il Turati chiama « economistico », perchè conforme al giudizio che i cultori della scienza astratta diedero in ogni tempo di questo capitolo del programma operaio, la risposta da lui tentata non è, s'io m'appongo, del tutto soddisfacente. Parmi anzi che gli articoli stessi della legge ripetutamente ne confermino il fondamento, non riuscendo spesso a sopprimere l'incongruità organica di voler ridurre a livello uniforme occupazioni e lavori implicanti un grado di fatica, di capacità, di preparazione, di attrazione infinitamente diversa. Non basta evidentemente affermare escluso dall'osservanza dei limiti il lavoro discontinuo e quello che consiste nel semplice « rimanere a disposizione », allorchè, sotto la pressione delle forze politiche, si estende l'obbligo delle 8 ore a categorie intere notoriamente svolgenti un'attività più

che saltuaria, come i salariati fissi agricoli od il personale di ristorante; nè sembra conciliabile la libertà annunciata pel lavoro indipendente con la semi-promessa (conforme al voto delle ostili organizzazioni contadine) di assoggettare ben presto al divieto anche i partecipanti ed i mezzadri. Praticamente difficile, ne conveniamo, era l'assicurarsi che le ore libere non si consacrassero dai più volenterosi ad una seconda occupazione retribuita, con manifesta andata in fumo dei decantati benefici igienici ed educativi e con perdita inevitabile nella efficienza del lavoro. Rimane però oscuro il perchè si sian voluti espressamente escludere da qualunque controllo al riguardo proprio quelle categorie di stipendiati che, sicure della stabilità assicurata ai dipendenti degli enti pubblici, possono impunemente ridurre al minimo la produttività e la fatica durante la giornata normale, riservando le forze per la supplementare; come, per le maestranze dei cantieri governativi di Portsmouth, fu associato da inchieste vecchie ormai di trent'anni; per quelle degli arsenali di Cherbourg e di Brest venne osservato, alla vigilia della guerra,

dal Chèradame ; e come praticano con tanto successo i funzionari dei ministeri italiani, la cui richiesta dell'orario unico è notorio eufemismo a generalizzare la edificante usanza.

S'io devo dire intera la mia impressione, mi sembra che lo stato di necessità, sotto l'impero del quale il Turati ammette essere improvvisamente maturata la riforma, ne abbia pure subordinate le modalità, oltrechè la decisione di massima, a convenienze di opportunismo politico non difficili ad identificarsi per chi non ignori le forze che esercitano una più diretta ed attiva suggestione sul consesso proponente. Basta uno sguardo al trattamento serbato ai contratti agrari ed alla fonte pressochè infinita di litigi, di ricatti, di abusi d'ogni specie che si cela nella indeterminatezza delle ambigue prescrizioni, nell'imprudente invito all'azione popolare contro i trasgressori, nelle eccessive penalità comminate, ecc., per mostrare come, anzichè tendere ad assicurar l'armonia di rapporti più che in altre indispensabile nelle opere dei campi, preferì il legislatore fornir materia di intervento ai volontari consiglieri dei contadini, scoraggiando da ogni

utile ingerenza nell'agricoltura i proprietari, esposti a sì numerose ed insidiose vessazioni. Sta in fatto che, se all'opinione contraria in massima alla sanzione legislativa fossero per avventura difettati gli argomenti, il progetto italiano gliene avrebbe offerti in gran copia. Ammettere che la conquista delle otto ore avviene intempestivamente e che può esser cagione di danno e di rovina alle industrie men salde nella concorrenza, per poi asserire l'urgenza di imporne la generalizzazione in un paese certo non privilegiato da questo punto di vista, è contraddizione ben singolare. Ma almeno altrettanto strana parmi la speranza di veder stimolato lo spirito di intrapresa e rialzato il livello tecnico dell'industria dal bisogno di superare la nuova causa di artificiale inferiorità nella concorrenza mondiale, dimenticando che ad ogni inasprimento di costi dovuto all'azione operaia risponde, per parte degli industriali, la richiesta di favori protezionistici compensatori, non certo favorevoli all'atteso processo di perfezionamento.

In governo parlamentare — e peggio sarebbe in un eventuale regime di rappresentanza per

classi — gli interessi organizzati che soli esercitano l'effettivo potere non trascinano a lungo le loro discordie allorchè esista la possibilità di farne sopportare alla massa amorfa dei cittadini, consumatori e contribuenti, le spese di transazione. E ad un simile compromesso fra gruppi politici ed economici contendenti si riduce, positivisticamente considerata, la legge attuale; di buon grado accettata dalle aristocrazie industriali monopolistiche nell'ora in cui si apprestano a manipolare proibitivamente la tariffa doganale, ma fonte di legittima inquietudine alla massa disgregata e varia degli altri produttori d'ogni specie, come fattore di ribadita servitù verso le sfruttatrici oligarchie, capitalistiche e proletarie.

L'ottimistica visione finale, in cui il Turati descrive ad ampie linee le condizioni alle quali soltanto potranno venir scongiurati i pericoli inerenti alla riforma, ne porge la prova più suadente. Affermare che occorrono a tal uopo accordi internazionali pareggiatori, abbondanza di materie prime, di combustibili, di tonnellaggio, di trasporti, larghi investimenti di capitali nelle industrie, copiose disponibilità

finanziarie per lavori pubblici, bonifiche, espansioni edilizie, spese di educazione e di coltura popolare, suona quasi crudele ironia quando, poche pagine prima, si è constatata l'anemia profonda in cui si trova il paese, a causa dello spaventoso deficit del bilancio pubblico in istato di fallimento latente e della torbida crisi psicologica che incombe sulle masse e le fa sorde ai richiami salvatori di equilibrio mentale, di coraggio operoso, di sincera volontà produttiva.

Più fiducioso forse dell'insigne relatore nelle virtù di ripresa, ripetutamente rivelate dalla robustezza dell'organismo economico italiano, confesso che in quest'ultima incognita sta per me il solo, ma veramente angosciante, motivo di legittime apprensioni.

Argomento essenziale dei fautori dell'economia degli alti salari e dei lunghi riposi — economisti liberali, prima assai che socialisti — fu sempre la presunzione che il migliorato tenor di vita dovesse risolversi a breve andare in intensificazione gagliarda di efficienza produttiva. Ma ovviamente ciò implica la non esistenza, quanto meno, di una decisa volontà

contraria, deliberatamente limitatrice dello sforzo e del rendimento. In uno stato d'animo quale gli stessi dirigenti non indegni del nome osservano con sgomento fra le masse, l'irrealismo crescente della comune mentalità, assorta nell'aspettativa messianica della predicata violenza, tende invece a far norma di vita l'imprevidenza del godimento e dell'ozio immediati, logica espressione del materialismo più ottuso e più cieco. L'analisi che un sindacalista di aperto ingegno e di grande sincerità, Agostino Lanzillo, ci ha testè data del progrediente smarrimento psicologico, ne conferma, con efficacia suggestiva, l'impressionante gravità. Che trattisi di esaltazione istintiva anzichè di movimento cosciente, lo attesta l'exasperazione che la temperatura febbrile riceve ogni giorno visibilmente dalle concessioni che gli idealisti del temperamento del Turati continuano a raccomandare come adatte a deprecare la catastrofe barbarica, da essi temuta tanto maggiormente, in quanto meglio conoscono la coltura, la conformazione spirituale, la moralità, i moventi e gli scopi dei suoi provocatori. A tutto ciò non può riflettersi senza melanconia leggendo le

pagine nobilissime di questo grande e provato amico della causa proletaria, che, pur attraverso le lusinghe eufemistiche dovute ai ritorni del suo vecchio, invincibile ottimismo, sostanzialmente ripetono il monito di esperienza e di saggezza di un sommo interprete della filosofia economica classica, di Alfredo Marshall: « La natura umana cangia lentamente; ed in nulla più lentamente che nel difficile compito di apprendere il buon uso del tempo ».

GIUSEPPE PRATO.

I.

Il “fatto,, delle otto ore

1° — LE OTTO ORE NEI VARI STATI.

Cominciamo con una constatazione.

Le *otto ore di lavoro*, la grande antica aspirazione delle masse operaie, il sogno dei filantropi, il voto costante dei Congressi socialisti, che da 30 anni trova la sua espressione virtuale nella manifestazione mondiale di ogni Primo Maggio, è presso a concretarsi nella realtà. In quasi tutti gli Stati civili, ma più rapidamente che altrove nel nostro paese, o per leggi più o meno generali, o per convenzioni che si estendono ogni giorno dall'una all'altra industria, dall'uno all'altro campo di lavoro stipendiato o salariato, esse irrompono nella storia e nella consuetudine. Ai ragguagli offertici dalla Relazione dell'Ufficio del Lavoro, che qui diamo per tra-

scritti, sulla legislazione per le otto ore vigente all'*Equador* (1916), in *Finlandia* (1917), in *Francia* per le miniere e per gli arsenali della marina, nel *Portogallo* (1915), in *Inghilterra* (1908-1919) con diverse leggi per le miniere, gli stabilimenti di Stato, i lavori pubblici e le ferrovie, nel *Canada* (Ontario: 1913), in molti Stati del *Nord-America*, nella Repubblica del *Panama* (1914) e dell'*Uruguay* (1915), senza dire dell'*Australia*, dove le 8 ore non hanno bisogno di alcuna legge per essere generalmente rispettate, e infine nella *Germania* (1918) per l'industria e per l'agricoltura; sono da aggiungere: la *Russia* che, con provvedimento pubblicato nel « Bollettino del Governo provvisorio » 30 ottobre 1917, instaurò le 8 ore quotidiane e le 48 settimanali in tutte le aziende, con una tolleranza di lavoro straordinario, in seguito ad accordi e in caso di assoluta necessità, per i soli maschi più che diciottenni e per non oltre 4 ore in due giorni e 50 ore in un anno, con doppia remunerazione; la *Francia*, che con legge recentissima (23 aprile 1919) proclamò le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali per gli

operai e gli impiegati, in tutti gli stabilimenti industriali e commerciali, pubblici e privati, laici o religiosi, anche se rivestano carattere di insegnamento professionale o di beneficenza, salvo determinare le zone di attuazione, le modalità ed i termini di applicazione di tale orario con Regolamenti successivi; la *Spagna*, che fece analoga proclamazione, in forma, a vero dire, molto vaga, con Decreto Reale 3 aprile 1919, a partire dal 1° del successivo ottobre, delegando l'« Istituto di riforme sociali » a stabilire le eccezioni e a fissare gli orari dei lavori eccettuati: l'*Austria tedesca*, ove il Segretariato di Stato per le provvidenze sociali presentò una legge analoga per le aziende industriali aventi carattere di fabbrica; la Repubblica *Czecho-Slovacca* (1), che, sorta il 28 ottobre 1918 sui frantumi dell'ex-Stato austriaco, con una popolazione di 13 milioni di abitanti e con una industria ricchissima specialmente a Praga (metallurgia), Kladno e Viscovice (alti forni e miniere), Brno e Boemia orientale (tessi-

(1) *Humanité*, 16 aprile 1919.

tura), ecc., già il 19 dicembre, con voto unanime dell'Assemblea nazionale, proclamava, per il 13 gennaio del corrente anno 1919, le 8 ore legali dappertutto, anche, con certi temperamenti, per l'agricoltura; ammetteva due ore giornaliere al massimo o, pei lavori ininterrotti, 8 ore settimanali di lavoro straordinario, dove non sia possibile adoperare mano d'opera supplementare; prescriveva — prima forse fra le nazioni civili — 12 ore di riposo, di cui 8 notturne, pei domestici e le donne di servizio, e 12 ore di lavoro per chi deve fare lavori comodi e spesso interrotti, per guisa che il lavoro effettivo non superi la metà delle ore regolamentari (vigilanza nelle officine di illuminazione, servizio nei ristoratori delle stazioni, nei negozi dei parrucchieri, ecc.), ma previo accordo fra le parti e approvazione del Ministero; e probabilmente l'*Ungheria* ed altre nazioni, di cui ancora ci mancano notizie precise.

Per ciò che riguarda l'*Inghilterra*, che fu prima fra le nazioni a dare l'esempio di una vigile e progressiva legislazione per la tutela del lavoro, sono notevoli le deliberazioni della

« Conferenza industriale nazionale », che ebbe luogo, su invito del Governo, nel marzo di quest'anno, e alla quale parteciparono 800 delegati rappresentanti gli industriali e gli operai di tutte le industrie. « Convinta — dice l'Ordine del giorno votato — che è sempre da deplorarsi ogni perturbamento dell'industria quando sia possibile prevenirlo, e tale perturbamento sarebbe disastroso per gli interessi della nazione nell'attuale periodo critico di ricostruzione; ritenuto che deve essere fatto ogni sforzo per rimuovere il legittimo malcontento e per promuovere armonia e buon volere », la Conferenza nominava un Comitato misto, composto di un ugual numero di industriali e di operai, coll'incarico di studiare le cause del presente malcontento operaio e riferire circa le misure necessarie a salvaguardare e promuovere gli interessi degli industriali, degli operai e dello Stato, e in particolar modo di esaminare: 1° le questioni relative agli orari, ai salari e alle condizioni generali di impiego; 2° il problema della disoccupazione e dei modi di prevenirla; 3° i metodi migliori per promuovere

la cooperazione tra capitale e lavoro. Or costesto Comitato misto, in materia di orari, deliberando all'unanimità, propose che l'orario massimo di lavoro settimanale debba essere di 48 ore, statuito dalla legge, da applicarsi generalmente a tutte le persone occupate, con speciali disposizioni per le deroghe in casi determinati. Queste deroghe, per altro, che, secondo il costume delle leggi inglesi in materia, verrebbero autorizzate dal Ministro competente, non potranno essere concesse se non in seguito ad accordi fra i rappresentanti delle organizzazioni industriali ed operaie in quella data industria. In mancanza di accordo, dovrà sentirsi il « Consiglio nazionale dell'industria », la cui costituzione è parimenti proposta dal Rapporto, equivalente a un dipresso al nostro Consiglio superiore del Lavoro, con questo di particolare, che le due parti, industriale ed operaia, vi voterebbero separatamente, e nessuna deliberazione sarebbe valida, se non approvata dalla maggioranza dei presenti per ciascuna parte. Il Rapporto sconsiglia l'impiego di lavoro straordinario (sopra le 48 ore), soprattutto se

sistematico, e ad ogni modo ne subordina la concessione alle norme rigorose che regolano le deroghe in materia di leggi sul lavoro, con riserva che in nessun caso le ore straordinarie potranno essere retribuite in misura inferiore ad una volta e un quarto di quella del lavoro normale (*Times*, 27 marzo 1919).

2° LE OTTO ORE IN ITALIA.

A) *Nelle industrie propriamente dette.*

In Italia, in questi ultimi mesi, il movimento per le 8 ore prese una forza irresistibile (1).

(1) Fino a quest'epoca l'orario di lavoro più diffuso in Italia era quello di 10 ore (quasi il 40 % del numero degli operai). Secondo una Memoria, comunicata a chi scrive dal nostro Ufficio del Lavoro, fondata su indagini eseguite nel 1913, ma le quali si ritiene che, fino ai recenti concordati, rispecchiasero la realtà, su un totale di 13.391 stabilimenti considerati, i quali, come desumiamo dai prospetti pubblicati nell'Annuario Statistico 1914, pagg. 307-310, comprendevano, fra maschi e femmine, minorenni ed adulti, 1.081.519 operai, gli orari inferiori ad 8 ore comprendevano appena 11.997 operai, ossia l'1,22 % del totale; quelli di 8 ore, 48.815 operai, ossia il 4,97 %; quelli di 8 ore $\frac{1}{2}$, 18.357 operai,

Nelle industrie propriamente dette cominciarono le *Officine meccaniche, navali ed affini* e gli *Stabilimenti siderurgici*, col concor-

ossia l'1,87 %: tutt'assieme, gli orari non superiori alle ore 8 $\frac{1}{2}$, 79.169 operai, e cioè il 7,6 % degli operai. In questa percentuale figurano il 65 % degli operai delle cave e miniere, il 22 % di quelli della lavorazione dei marmi e della pietra, il 35 % dei vetrai (tripla squadra: lavorazione delle lastre), il 5 % (doppia squadra dalle 5 alle 23) dei lavoranti del cotone, l'11 % (idem) di quelli della lana e peli, il 25 % di quelli dell'abbigliamento e arredamento domestico (tripla squadra) e, nelle industrie metallurgiche, i fabbricatori di lamiere sottili (tripla squadra). Giusta alcune Note dell'ing. Fusconi del Circolo ispettoriale di Torino, che riguardano più specialmente il Piemonte e la Liguria, nelle industrie a solo lavoro diurno, l'orario di 8 ore non fu applicato in passato che provvisoriamente, durante brevi periodi di crisi o per deficienza di forza motrice e di materie prime. Adottavano normalmente nella stagione invernale orari ridotti a 8 ore di lavoro effettivo, ed anche inferiori, quasi esclusivamente le costruzioni edilizie e le lavorazioni connesse (scalpellini, cementi, carpenterie, ecc.). Poche industrie, per ottenere una più alta produzione o per meglio sfruttare impianti e macchinari ad alto costo, usano gli orari di 8 ore con doppia squadra, dalle 5 alle 22; fra queste, 8 filature di cotone con circa 1.520 operai. Nelle industrie a fuoco continuo o con lavoro continuativo, l'orario di 8 ore a tripla squadra era stato adottato soltanto in qualche caso, e cioè in due cartiere per la

dato di Milano 20 febbraio di quest'anno 1919, stipulato colle Federazioni dei rispettivi operai, scendendo alle 48 ore settimanali

preparazione delle paste e nelle macchine continue (operai 234), in 3 ferriere nei reparti laminatoi con relativi forni e servizi (operai 192), in 4 officine elettriche (operai 41), in 16 officine gas-luce (operai 268), e in alcune industrie chimiche nei reparti a lavoro continuativo. Se si eccettuano le miniere e le cave, la lavorazione dei marmi e delle pietre, la fabbricazione del vetro, le industrie chimiche ed elettrotecniche, nelle quali fin dal 1913 erano largamente adottati turni di lavoro con orario di 8 ore, nelle altre industrie tali orari sono affatto eccezionali e limitati a piccoli reparti e ad operai addetti a speciali lavori o servizi. Neppure durante il periodo della guerra si verificarono sensibili cambiamenti negli orari adottati dalle industrie, nella grandissima maggioranza delle quali vige l'orario normale di 10 ore.

Ritornando alla Memoria dell'Ufficio del Lavoro, gli orari di 9 ore e 9 ore e $\frac{1}{2}$ comprendevano l'8,77 % degli operai considerati; quelli di 10 ore il 39,20 e quelli di 10 $\frac{1}{2}$ il 24,80 %: totale 72,77 %. Questi orari abbracciavano il massimo numero di industrie (legno, truciolo e paglia; molini e pastifici; manipolazione frutta, verdura e latte; lavorazione pelli; fabbricazione e lavorazione carta; metallurgia, industrie meccaniche, meccanica di precisione e lavorazione metalli preziosi; laterizi, calce e cementi (10 ore il 50 % degli operai); ceramiche; trattura, incannaggio, filatura, torcitura e tessitura della seta (80-82 %); cascami seta (70 %, 10 ore; lavoro a

dalle 55 e dalle 66 in uso nelle prime e dalle 72 dei secondi (solo per qualche ramo ammettendo le equivalenti 144 ore in tre settimane, con ripartizioni diverse), fissandone l'attuazione col 1° maggio per le prime — anzi, per la Liguria, col 17 marzo, e con effetto retroattivo per taluni stabilimenti — e col 1° luglio

doppia squadra, dalle 5 alle 23, in qualche stabilimento); cotone (10 ore e 10 ½; 51 %); lana e peli (ore 10 ½, 34 %); canape, lino e juta (ore 10 e 10 ½, il 68 ½ %); tessuti feltrati e specialmente cappelli; abbigliamento e arredamento domestico (10 ore, 37 %) zuccherifici; industrie poligrafiche.

Gli orari di 11 ore comprendevano il 16,15 % dei lavoratori, e quelli di 11 ½, 12 ed oltre, appena l'1,30 %. Vi figurano i molini e pastifici (11 ore, il 25 % degli operai), la carta (11 ore, 10 %), la metallurgia (idem, 5 ½ %), la meccanica e fonderie (11 ore, 8 %), i laterizi, calce e cementi (11 ore, il 12 %; orario fino a 14 ore nella fabbricazione dei laterizi a mano!), ma più specialmente buona parte delle tessili (trattura sete: 11 ore, 9,47 %, molto inegualmente ripartiti, e cioè, su 82.453 operai considerati, il 5,11 % in Lombardia, il 12,53 in Piemonte e Liguria, il 13,71 nel Veneto, il 14,44 nell'Italia centrale e il 68,76 % nell'Italia meridionale!; — cotoni, specialmente nella filatura, 11 ore, il 41 %; lana e peli, 11 ore, il 18 %; canape, lino e juta, 11 ore, il 25 %).

Ricaviamo dallo stesso prospetto il valore in milioni del commercio di esportazione verificatosi nel 1913 nelle industrie considerate: miniere, compreso

pei secondi; stipulando insieme l'aumento proporzionale delle paghe e dei cottimi, affinché nessun danno economico ne venisse ai lavoratori, e concedendo bensì il diritto ad alcune ore straordinarie — non oltre le 10 per settimana, escluso il sabato — ma con aumenti di paghe e di cottimi quasi proibitivi (1).

lo zolfo, milioni 33; legno (mobili), milioni 12; treccie di paglia e simili, 4,09; cappelli di paglia e simili, 13,22; farina, 40; pasta, 34; frutta, legumi, ortaggi preparati, 21; conserva pomodoro, 33; burro e formaggio, 80; pelli lavorate, 6,9; guanti di pelle, 8,1; calzature, 1,4; carta e cartoni, 3,3; meccanica e fonderie, lavori diversi in diversi metalli, 12; macchine e pezzi di macchina, 24,5; automobili, 34; gioielli, 16,5; strumenti di ottica, calcolo, apparecchi elettrici, 16,5; lavori in marmo ed alabastro, statue, 22; laterizi, calce e cementi, 12,4; ceramiche, 3,8; vetri, cristalli, conterie, 4,5; tessili, 918,3, pari al 36,7 % della produzione totale di lire 2.511 milioni, fra cui per la trattura della seta (82.453 operai, come sopra) 360 milioni, il 40 % delle tessili e il 14,5 % del totale commercio di esportazione; per la tessitura della seta, 108 milioni; pei cascami seta, 48; pel cotone, 256; per la lana e peli, 56,8; per la canapa, lino e juta, filati 130, tessuti 31; pei feltri, 40; per le industrie poligrafiche, 9,4 milioni.

(1) *Paghe orarie* : nei giorni feriali, per le prime due ore, aumento 30 %; per le tre ore successive, 60 %; per altre ore, 100 %. Nei giorni festivi o di riposo,

Nelle *industrie tessili*, i *lanieri* concessero, alla stessa data, le 48 ore settimanali a partire da un termine che verrebbe fissato da apposita Commissione, sempre guarentendo agli operai gli attuali guadagni. Il 13 marzo i *cotonieri* deliberarono le 48 ore settimanali dal 1° maggio, precisando in seguito che detto orario si applicherebbe al lavoro effettivo, col sabato inglese facoltativo nel limite dell'orario complessivo settimanale, elevando i cottimi del 100% e raddoppiando le paghe giornaliere dopo averle ridotte ad 8¹/₁₀, salvo miglior definizione nel concordato in preparazione. — Seguirono, nel loro Congresso nazionale, le industrie dell'*abbigliamento e vestiario*, promettendo anche il sabato inglese e stabilendo per le ore straordinarie aumenti del 30 % nei giorni feriali, e, al sabato, del 100 %. — Ultime fra le tessili vennero le industrie *seriche*, la tessitura senza opporre difficoltà, la filatura e la torcitura con molte

per le prime quattro ore, 50 %; per le successive, 100 %. Per la notte, 25 %. — *Cottimi* : aumento del 16 % dove l'orario era di 60 ore settimanali, e del 10 % dove era di 55.

riserve sulla possibilità di mantenere, con la riforma, la attuale efficienza produttiva, data la concorrenza specialmente dell'Estremo Oriente. — L'*industria edilizia*, con altra convenzione stipulata a Milano, fissò le 8 ore come media annuale, demandandone le modalità a uno studio da farsi dalle organizzazioni delle due parti. — Il 6-marzo le *industrie chimiche* deliberarono le 48 ore settimanali, senza danno economico per gli operai; e alla stessa data concedevano le 8 ore dal 17 marzo le *industrie poligrafiche*. — Al principio di aprile i dirigenti le più importanti *aziende elettriche* di tutta Italia, convenuti in Roma, dopo laboriosa discussione colla « Confederazione generale del lavoro » in rappresentanza dei loro operai, oltre concedere notevoli aumenti di paghe, ammettevano il principio delle 8 ore per gli operai stessi, da attuarsi col 1° maggio e, per il personale che presta servizio continuativo a turno, col 1° giugno; ammettevano inoltre il riconoscimento delle Commissioni interne e la necessità di un nuovo assetto organico delle maestranze e di un coordinamento nelle questioni di assi-

stenza e previdenza sociali, compilando un regolamento generale unico e rinviando la questione dei turni e le modalità di applicazione alla competenza di Commissioni locali da istituirsi per ogni azienda, e creando infine una Commissione centrale paritetica con funzione di componimento per le eventuali divergenze (1). — In quello stesso turno

(1) Queste intese generiche venivano meglio concretate in un successivo Convegno a Milano, nel quale, fra l'altro, si stabiliva: che il nuovo assetto organico delle maestranze, da fissarsi d'accordo fra Commissioni interne e Direzioni delle aziende, sarà un fatto compiuto entro il 31 luglio; che, per i servizi di carattere continuativo e ad orario ininterrotto, in cui sono già stabiliti più turni, il ciclo, entro il quale può distribuirsi la giornata normale media di 8 ore, potrà essere di tre settimane (144 ore). Vennero aumentate le *paghe giornaliere* globali (ossia comprese le varie indennità già esistenti) di determinate cifre, da lire 1 a lire 2,50, in ragione inversa dell'altezza della paga, e con differenze a seconda che si tratti di piccoli (fino a 10.000 abitanti) o di grandi centri. Le percentuali d'aumento sulle *ore straordinarie* sono simili a quelle fissate per le industrie meccaniche e siderurgiche (veggasi nota precedente). Sui *cottimi* si aumenterà il 25 % per coloro che lavoravano 10 ore e il 50 % per coloro che ne lavoravano 12. Veniva costituita la « Commissione centrale paritetica » di 5 rappresentanti industriali, nominati dalla

di tempo si concludeva, fra la Confederazione generale dell'industria e quella del lavoro, il concordato nazionale per le *concerie* e i *calzaturifici*, coll'orario di 48 ore settimanali divise normalmente in 8 ore giornaliere a due turni, a partire dal 22 di aprile, limitandosi le ore straordinarie a un massimo di 8 settimanali, retribuite col 30 % in più per le prime due e col 50 % per le altre e per le ore festive e autorizzandosi, solo in casi di necessità assoluta ed eccezionale per l'interesse generale della lavorazione, ad aggiungere altre 4 ore straordinarie nella settimana, ma soltanto per un massimo del 10 % della maestranza. Notevole in questo concordato la esplicitamente stipulata parità di salario fra uomini e donne a parità di lavoro quanti-

« Associazione esercenti imprese elettriche » e di 5 operai nominati dalla Confederazione del lavoro, e se ne determinava più specificatamente il mandato: le relative spese saranno sostenute a metà fra le due parti. Le parti si impegnano a prendere in esame il problema dei minimi di salario e dell'indennità carovita non appena la Commissione nominata a questo scopo dai rappresentanti industriali e operai delle industrie metallurgiche, siderurgiche e navali avrà reso le proprie conclusioni.

tativo e qualitativo. Anche qui viene istituita, oltre le Commissioni regionali, una Commissione nazionale paritetica per l'applicazione del concordato, la fissazione dei minimi di paga e la loro possibile equiparazione fra i grandi centri. — Anche i lavoratori nella *fabbricazione dei cappelli*, che da principio — salvo nel Biellese dove l'accordo per la immediata introduzione delle 8 ore fu tra i primi raggiunti — sembravano incontrare speciali difficoltà specialmente in Alessandria, per la crisi che dallo scoppio della conflagrazione europea ridusse le lavorazioni nelle fabbriche Borsalino, a poco a poco raggiunsero quell'orario in tutti o quasi i principali centri di produzione (1).

(1) Eccone la specificazione, fornitaci dal collega Ettore Reina, Segretario della relativa Federazione: *Biellese* : attuate le 48 ore settimanali con sabato inglese (ore 8 $\frac{1}{2}$ tutti i giorni, 5 $\frac{1}{2}$ il sabato) dal 10 febbraio; relativi aumenti. — *Intra* : 48 ore settimanali (8 ore per tutti i 6 giorni) dal 24 marzo; relativi aumenti. — *Monza* : 48 ore settimanali con sabato inglese (ore 8 $\frac{1}{2}$ per 5 giorni, 5 $\frac{1}{2}$ il sabato), dal 24 marzo; aumenti e minimi paga da lire 10 a lire 14 gli uomini, da lire 5,60 a lire 9,60 le donne; minimo guadagno assicurato. Berrettaie: 48 ore set-

Da quei giorni è un crescendo continuo di domande, di agitazioni, di concordati, anche in tutte le industrie minori. Un'elencazione minuta ci sembra superflua e non andrebbe esente da lacune: sarebbe forse più facile elencare quelle poche industrie, che al richiamo delle 8 ore non si sono ancora date (1). E, d'altronde, chi ricorda le riunioni, tenute presso il nostro Comitato per-

timanali con sabato inglese dal 24 marzo. — *Milano* : lavoranti paglia, 48 ore settimanali con facoltà di ripartizione, ditta per ditta, d'accordo colle Commissioni interne, dal 1° aprile. Berrettaie: 48 ore settimanali con facoltà di ripartizione, dal 1° maggio; minimo paga da lire 5 a lire 7 le donne. — *Acquaseria* (Como): 48 ore settimanali dal 1° aprile. — *Cremona* : idem. — *Alessandria* : ore 46 $\frac{1}{2}$ settimanali (8 per 5 giorni, 6 $\frac{1}{2}$ il sabato), dal 2 maggio; minimi di paga da lire 9,20 a lire 15,60 gli uomini e lire 7,30 le donne; controllo sulla fabbrica iniziato con Commissione interna; assenso all'elezione dei capireparto; vacanza di 8 giorni pagati; minimo di guadagno assicurato.

(1) Merita un cenno speciale la convenzione stipulatasi a Milano per gli *orefci*, *gioiellieri*, *catenisti*, *smaltatori* ed affini, la quale, oltre stabilire le 8 e le 48 ore per tutte le categorie indistintamente e fissare le paghe minime per ogni categoria e le percentuali di aumento per le ore straordinarie in ragione del

manente del lavoro con le rappresentanze delle principali industrie italiane, imprenditori ed operai, nei giorni 21-22 febbraio e 9-11 marzo u. s., dovette averne l'impressione che — salvo le tenaci riserve, già accennate, da parte dei rappresentanti delle industrie tessili, che sono più specialmente esportatrici — il concetto della necessità delle 8 ore parve imposto ed accettato da tutti per una necessità politica e sociale, superiore ad ogni altro ordine di considerazioni. Soltanto, per

30 % sulle prime dieci settimanali (2 ore giornaliere), del 60 % sulle susseguenti e sul lavoro festivo, e le tariffe dei cottimi in ragione del 30 % sulle paghe minime orarie degli operai di capacità e attività normale, comminava — ciò che ci interessa in relazione a un argomento speciale che tratteremo più oltre — il divieto assoluto ad ogni lavorante di occuparsi in lavori affini dopo le ore di lavoro, se queste abbiano raggiunto le 48, sia al proprio domicilio, sia presso terzi, sotto pena di licenziamento immediato per l'operaio, colla perdita del deposito pari a una settimana di salario, da devolversi a beneficio degli ammalati, e di uguale sborso da parte dell'industriale che favorisse o sollecitasse quel lavoro illecito. Di più si conveniva che in caso di riduzione di lavoro, anzichè addivenire a licenziamenti, saranno ridotte ulteriormente le ore di lavoro. Le modalità del concordato entrarono in vigore col 28 aprile.

ragioni intuitive, fu comunemente espresso il desiderio — non la condizione — che la materia venga disciplinata uniformemente entro i confini dello Stato da una legge e, nei rapporti con gli altri Stati, mediante Convenzioni internazionali (1).

(1) È noto che, in seguito alle discussioni e deliberazioni della Delegazione internazionale per le questioni del lavoro alla Conferenza della pace in Parigi, la prima Sessione della Conferenza internazionale del Lavoro, che dovrebbe tenersi a Washington nel prossimo ottobre, avrebbe per primo comma del suo ordine del giorno l'applicazione del principio della giornata di 8 ore o della settimana di 48 ore. Circa la possibilità, per altro, che da tale Conferenza — se realmente si terrà — possano uscire risultati pratici, sono da tener presenti le considerazioni molto importanti scritte dal nostro collega onorevole Cabrini in un articolo delle *Battaglie Sindacali* del 1° maggio u. s. (*Il diritto internazionale del lavoro*), nella Rivista *I problemi del lavoro* del 16-31 maggio, n. 11 (*La carta del lavoro silurata dalla Conferenza della pace*), e in un suo ordine del giorno approvato unanimemente dal Convegno della Confederazione del lavoro, 19-20 maggio, in Milano (*Avanti!* e altri giornali del 21 maggio), nei quali si denuncia la eventualità che la Conferenza stessa, per la esclusione dei rappresentanti degli Stati non facenti parte dell'Intesa e per la messa nel dimenticatoio di alcuni fra i più importanti postulati dei Congressi operai che la nostra Delegazione aveva sostenuto a

B) *Negli impieghi privati.*

Analoghi risultati ottennero, ovunque una sufficiente organizzazione li assiste, gli *impiegati e commessi di commercio*, e basti ricordare il recente sciopero di questi lavoratori in

Parigi, possa essere boicottata dalle organizzazioni proletarie, non soltanto italiane.

Si ricordi infine l'ordine del giorno votato dal Comitato permanente del lavoro nell'ultima sua riunione, nel quale, udita la relazione Cabrini sulle decisioni della Conferenza dei preliminari di pace del 28 aprile 1919 in tema di legislazione internazionale del lavoro (decisioni prese in assenza dei rappresentanti italiani), si lamenta che le clausole sociali da inserire nel trattato di pace siane state rese dalla Conferenza ancor meno rispondenti alle legittime aspirazioni delle classi lavoratrici; si considera in particolar modo pregiudizievole la soppressione del riconoscimento del diritto dei lavoratori immigranti e delle loro famiglie allo stesso trattamento dei nazionali per tutto quanto concerne la loro condizione di lavoratori e le assicurazioni sociali; e si fanno presenti al Governo le considerazioni fatte dai rappresentanti industriali e dai rappresentanti operai, convocati presso il Ministero del lavoro nei giorni 3 e 4 marzo u. s., e che esigono che l'organismo per le Convenzioni internazionali del lavoro sia, fin dalla sua prima attività, aperto alle rappresentanze delle nazioni tutte (*Bollett. dell'Uff. del Lavoro*, 16 maggio 1919, pag. 122).

Milano, che concluse con l'esplicito riconoscimento delle 8 ore (1). Cosa tanto più significativa, in quanto è questa notoriamente la classe, per ragioni ovvie, meno facilmente organizzabile, e di fatto la meno organizzata.

(1) L'accordo, il cui testo può leggersi nel giornale locale di classe *Il Miglioramento*, del 5 giugno (n. 23), oltre contenere il riconoscimento delle organizzazioni di classe, anche per l'assistenza nelle controversie individuali e collettive e, per le maggiori aziende, di rappresentanze interne del personale, la cui composizione fu deferita a una Commissione mista di studio, e il sabato inglese, dal mezzogiorno, per gli impiegati delle grosse amministrazioni; limitava il lavoro straordinario a non oltre 6 ore settimanali, e a 12 ore solo nei periodi di lavoro intenso per il bilancio e gli inventari, per il quale non si trovi o non convenga provvedere personale avventizio. Solo per gli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari e nelle industrie di stagione si rimetteva la limitazione del lavoro straordinario alle rispettive organizzazioni dei principali e dei dipendenti. Compenso speciale d'ogni lavoro straordinario, il 50 % in più sulla paga oraria mensile.

Orario dei fattorini, guardiani, *chauffeurs* e simili, 9 ore. Vacanze annuali, senza riduzione di stipendio, da 10 a 25 giorni, secondo l'importanza delle aziende e l'anzianità degli impiegati. Altre pattuizioni riguardano i casi di malattia, di aspettativa, di prova, di licenziamenti, gli aumenti di stipendio e il caroviveri, i diritti degli smobilitati e degli avventizi di guerra, la previdenza, la Commissione mista generale.

Un'osservazione impressionante è parimenti questa: che, dove sono, insieme agli operai, impiegati d'amministrazione e capi tecnici nella stessa Azienda od industria, i due ceti, che fin qui furono sempre ostentatamente separati e per lo più avversi fra loro, nelle ultime agitazioni hanno tosto fraternizzato e le rivendicazioni degli uni si fusero o solidarizzarono con quelle degli altri: si ricordi l'agitazione degli stabilimenti metallurgici di Torino. Coerentemente è sempre più diffusa la tendenza degli impiegati e commessi organizzati — e anche di certi strati dell'impiego pubblico — a far capo, ciò che in altri tempi avrebbero disdegnato, alla Camera del Lavoro e alla Confederazione generale del Lavoro.

C) *Nell'agricoltura.*

Persino nell'*agricoltura* il principio si fa strada sempre più largamente. Nel *Vercellese*, per iniziativa di quella Associazione operaia e della Federazione regionale agricola piemontese dei contadini, una Commissione mista appianò i contrasti, conciliando l'in-

troduzione delle otto ore con le riconosciute particolari necessità della produzione agraria, mediante la facoltà di richiedere fino a due ore di lavoro giornaliero in più durante i lavori agricoli più importanti ed urgenti.

Nelle regioni di *risaia*, dove i lavoratori locali, superando il precetto della legge del 1907 che guarentisce loro le nove ore, hanno ormai dappertutto conquistato le otto ore come massimo, una energica azione venne condotta, sotto gli auspici della « Federazione nazionale dei lavoratori della terra », per conquistare il medesimo orario alle mondine immigrate, per le quali, come è noto, la legge, per ragioni tecniche molto discutibili, autorizzava un orario di ore 10; e il 14 maggio, in una sala della Camera di Commercio di Milano, tra i delegati della « Confederazione delle Associazioni fra i proprietari e conduttori di fondi », con speciali rappresentanti del Pavese e della Lomellina, del Milanese, del Novarese e del circondario di Casale, e quelli della Federazione dei lavoratori della terra con rappresentanti speciali per Pavia, Mortara, Reggio Emilia, Modena, Ferrara,

Bologna, ecc., si stabiliva l'orario giornaliero per i mondarisi immigranti in otto ore di lavoro effettivo; la durata della monda in 36 giornate di lavoro effettivo, prorogabili a 40; l'inizio e la cessazione del lavoro ed i riposi, regolati come per i lavoratori locali; il ricupero nei casi di pioggia od intemperie, previsto dall'articolo 12 della legge, limitato a un massimo di quattro ore settimanali e a non più di un'ora per giornata; la mercede per le 36 giornate di monda in lire 220 complessive a lavoro ultimato, spese di vitto (computate in lire 1,35 al giorno) e di viaggio a carico dei conduttori; regolato il collocamento a mezzo degli Uffici misti, con diritto di eliminare gli eventuali incettatori.

Una convenzione fissante le otto ore venne stipulata per i lavoratori agricoli del suburbio stesso di *Roma*.

Una forte agitazione, trascinatasi qualche mese nel *Bergamasco*, concluse, poche settimane fa, colla vittoria dei contadini. — Nel *Cremonese* una convenzione fu approvata dai contadini e dai conduttori di fondi, colla quale si sarebbero stipulate le otto ore di la-

voro come massimo, da cominciarsi e da terminarsi sul campo o posto di lavoro. L'orario sarebbe diviso in due periodi uguali e continuativi, col riposo intermedio di due ore e mezza da maggio ad agosto e di due ore negli altri mesi. Nel caso di intemperie, sarebbe concesso il ricupero nel solo giorno successivo e senza alcun compenso speciale, nel limite massimo però di non oltre due ore. Pei coloni si ammise che il conduttore potrà obbligarli a lavorare un'ora in più pei bisogni dell'azienda. E, infine, durante l'epoca della preparazione del terreno, della semina e del raccolto, il conduttore potrà aumentare di due ore l'orario normale, mediante uno speciale compenso.

Più recente (primi di maggio 1919) è il concordato stabilito pei lavoratori agricoli del *Basso Milanese*, alla presenza e colla garanzia del Prefetto di Milano, della Presidenza dell'Ufficio provinciale del Lavoro e del Direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, giusta il quale concordato (tacendo d'ogni altra pattuizione) l'orario di lavoro *effettivo medio normale, sul posto di lavoro*, non soltanto per

gli avventizi e pei mondarisi, ma benanco pei salariati fissi, sarà di otto ore al giorno, così ripartito: novembre, dicembre, gennaio, ore 6; marzo, ore 7; aprile ed ottobre, ore 8; agosto e settembre, ore 9; maggio, giugno e luglio, ore 10. È ammessa, pei salariati, un'aggiunta di lavoro per il governo del bestiame, come pure per il taglio e trasporto dell'erba per il medesimo, che suol compiersi nei giorni festivi. Le eventuali variazioni di orario mensile non potranno essere che frutto di accordi fra conduttori e salariati, e in ogni caso non altereranno la media annua globale di otto ore. Il lavoro oltre orario non eccederà le due ore e sarà retribuito con un supplemento di salario determinato.

Per gli avventizi, il lavoro straordinario ed il lavoro a cottimo saranno permessi nei soli casi d'urgenza e quando non vi sia mano d'opera disponibile sul posto — cui spetta la preferenza — o nei Comuni limitrofi ove abitualmente si assumono lavoratori e quando gli Uffici di collocamento non possano soddisfare le richieste.

È pur noto che, nelle riunioni tenute in Roma presso il Comitato permanente del

lavoro, il 3 e 4 dello scorso aprile, colle principali rappresentanze degli agricoltori e dei lavoratori della terra, si comunicò una specie di concordato, firmato da rappresentanti di esercenti industrie agricole e da quelli della Federazione nazionale dei lavoratori della terra, gli uni e gli altri presenti a quelle riunioni, giusta il quale, per gli avventizî, uomini e donne, l'orario di otto ore sarebbe introdotto generalmente, con queste due sole riserve: che, per esigenze straordinarie in dipendenza delle stagioni e delle condizioni meteoriche, possano farsi, entro misure da regularsi, ore supplementari, da pagarsi con percentuali straordinarie, ma solo quando non esista altra mano d'opera agricola disponibile; e che, secondo i luoghi ed i casi, l'inizio del lavoro e il periodo di riposo (una disposizione simile, pei salariati, è pure nella Convenzione del Basso Milanese) possano disciplinarsi in modo da conseguire la migliore utilizzazione del lavoro, ma sempre entro il periodo normale di otto ore.

Rimase impregiudicata la questione dell'orario nella mezzadria e negli altri contratti di lavoro a partecipazione.

Del resto, che l'agitazione vittoriosa per le 8 ore anche in campagna si estenda via via a tutta Italia, pure nelle regioni fino a ieri più impervie alla organizzazione, può desumersi da notizie di giornali, che non riferiamo perchè ci manca ogni possibilità di sicuro controllo. Pur tuttavia, a titolo di curiosità, diamo la comunicazione di un concordato che ci giunge, mentre rivediamo le bozze di questa Relazione, dalla Camera del Lavoro di *Canicatti* (Girgenti), firmato dai rappresentanti delle due parti, convenuti in quel Municipio: 8 ore per ogni giornata, con intervallo di 2 ore di riposo; zappatura, L. 1,20 all'ora; mietitura, L. 1,75; lo straordinario di 2 ore pagato col 50 % di aumento, oppure 10 ore di lavoro effettivo a L. 2 all'ora; al coglitore L. 2 in più, a ogni squadra di mietitori L. 6 al giorno per compensi d'uso. « Viene stabilito d'accordo che non saranno assunti lavoratori forestieri per lavorare nel nostro territorio a prezzi e condizioni inferiori, e ciò per impedire eventuali conflitti. I produttori s'impegnano a non richiedere mano d'opera militare e, per i prigionieri, qualora non sia possi-

bile ottenere il rimpatrio di quelli qui residenti, s'impegnano a non richiederne altri ».

D) *Nelle imprese pubbliche di Stato.*

Intanto lo stesso Governo stabiliva per i *dipendenti dallo Stato* l'orario delle otto ore, subordinandolo soltanto a modalità tecniche per i vari rami di occupazione. Col 1° maggio, in seguito agli studi di Commissioni riunite presso l'Ufficio del Lavoro per trattare con le rappresentanze operaie, le otto ore entravano in vigore per gli *operai* dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra, della Marina, del Tesoro, dell'Istruzione pubblica e delle Finanze, per le quali ultime vigono anzi, per ragioni igieniche, anche orari minori. Anche per i *ferrovieri* il Governo ha ammesso le otto ore per le categorie assimilabili a quelle operaie, e ha deferito ad una Commissione mista di determinare tali categorie e i periodi di graduale attuazione del nuovo orario, in relazione alla preparazione tecnica del personale per i nuovi turni di servizio. Beneficierà così dell'orario di otto ore l'80

per cento all'incirca del grande esercito ferroviario; e già le categorie non incluse insistono nel pareggiamento. Criteri analoghi si sono adottati per *i tramvieri ed i ferrovieri delle reti affidate all'industria privata*, deferendo le relative questioni alla Commissione, di recente costituitasi, per l'equo trattamento, la quale, ai 10 di maggio ultimo scorso, viste le comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici secondo cui, con decreto in corso, si fa obbligo agli esercenti di adottare, non più tardi del 15 giugno, la giornata lavorativa media di otto ore e il riposo settimanale in analogia ai criteri stabiliti per i ferrovieri dello Stato, incaricava una sua Sottocommissione di determinare e proporre, con l'intervento dei rappresentanti degli esercenti e del personale, le modalità della riforma, da attuarsi col 15 maggio per le tramvie urbane, col 1^o giugno per le extraurbane e col 15 giugno per le ferrovie secondarie e linee di navigazione interna, salvo congrue indennità agli agenti nei casi di ritardo giustificato. La deliberazione ebbe subito l'approvazione del Ministro e divenne quindi esecutiva.

Citiamo ancora l'esempio (e non è certo il solo) del *Municipio di Milano*, il cui Sindaco, il giorno di capo d'anno, comunicava ai dipendenti del Comune che, col 1° maggio, verrebbe applicata in tutti i servizi la settimana di 48 ore; vi è compresa, naturalmente, l'Azienda tramviaria. Analoga deliberazione prendevano gli *Istituti Ospitalieri* milanesi, pei loro operai ed infermieri.

PER OLTRE QUATTRO MILIONI
DI LAVORATORI...

Avvenne così che, nella riunione del Consiglio Direttivo della « Confederazione generale del Lavoro », tenutasi a Milano il 22-24 aprile ultimo scorso, fu approvato all'unanimità l'ordine del giorno che qui integralmente trascriviamo anche in vista delle considerazioni ed esortazioni in esso contenute, alle quali chi scrive si associa con tutto il cuore:

« Il Consiglio direttivo confederale, udita la Relazione del Segretario generale sull'esito della campagna per l'introduzione delle otto ore di lavoro; preso atto delle comunicazioni del consigliere Baldini, che ha riferito sulle pratiche che i Delegati

confederali hanno esplicito in seno ai Corpi consultivi del lavoro per generalizzare le otto ore agli addetti ai servizi pubblici (ferrovieri di Stato e ferrovieri secondari) e ai lavoratori della terra; constatato che oramai, mercè la energica azione sindacale, la giornata delle otto ore è introdotta in tutte le grandi industrie per oltre quattro milioni di lavoratori; segnala il dovere da parte dello Stato di sanzionare la conquista proletaria con una legge d'immediata attuazione che assicuri il beneficio dell'orario ridotto anche agli addetti ai servizi della pubblica assistenza (manicomî, ospedali, ecc.) e a tutte quelle categorie del lavoro artigianale e domestico che generalmente sfuggono al controllo sindacale, ciò specialmente nei riguardi dell'elemento femminile che più abbisogna della riduzione dell'orario lavorativo; esorta pertanto lo Stato ad apprestare ed applicare subito l'invocato disegno di legge per mezzo di appositi organi statali d'ispezione, di vigilanza e di controllo, tanto più in quanto la Delegazione italiana alla Conferenza di Parigi, che ha già statuito per la legislazione internazionale del lavoro l'introduzione della giornata di otto ore, è stata che la che maggiormente ha insistito per l'adozione del nuovo orario; avverte altresì che ad avvalorare il contenuto etico della riduzione dell'orario occorre che sia intensificata soprattutto da parte dello Stato l'opera integratrice dell'istruzione elementare e professionale con istituzioni di coltura popolare e con ritrovi di elevata ricreazione dello spirito e del corpo; e intanto raccomanda vivamente alle Camere del lavoro e a tutti gli organismi confederali di promuovere e di assecondare con la maggior alacrità le iniziative intese ad elevare il livello culturale delle masse operaie ».

II.

La possibilità e la convenienza dell'introduzione legale delle 8 ore.

Così stando nel complesso le cose — e, ripetiamo, l'elencazione più sopra sbazzata potrebbe completarsi e prolungarsi di parecchie altre pagine — sembra al vostro Relatore che sarebbe ormai puramente accademica ogni discussione teorica sulla possibilità e sulla convenienza della introduzione per legge del principio delle otto ore. Vano sfoggio di erudizione sarebbe il saccheggiare la ricca letteratura che in proposito esiste, certamente nota ai colleghi, per vagliare il pro e il contro, in astratto, della riforma.

La questione degli orari di lavoro riflette e compendia in sé tutta quanta la lotta che da oltre un secolo — dal primo sviluppo

della grande industria, segnatamente in Inghilterra — si è combattuta e si combatte fra la classe lavoratrice e la classe capitalistica. Sono ricordati i memorabili Rapporti degli Ispettori inglesi delle industrie, di cui tanto si valse il fondatore del socialismo scientifico nel primo volume della sua poderosa analisi del capitale. In fondo, la lotta per la diminuzione dell'orario è la lotta umana per la vita e la lotta per una vita umana. In regime di divisione e di meccanizzazione del lavoro spinte all'estremo, dove l'artefice è non solo divelto dai mezzi di lavoro, ai quali egli serve ed essi non servono a lui, ma è ugualmente straniero, economicamente come moralmente, al prodotto del proprio lavoro, di cui egli non è nè l'ideatore nè il padrone, strumento e pezzo di macchina egli stesso nell'impresa altrui; in regime capitalistico insomma, ciò che merita nome di vita comincia esattamente a quel punto dove il lavoro pel salario, la giornata lavorativa, ha il suo termine: ogni minuto strappato a cotesto periodo, e non dato al riposo ebete o al sonno, è un minuto di vera vita, di vita

conquistata e vissuta. In un senso, anche la lotta pel salario è lotta pel tempo di lavoro e viceversa, in quanto i bassi salari sforzano agli orari più lunghi per trarne quanto necessità alla sussistenza, e gli orari più lunghi, ebetizzando il lavoratore, riducendone al minimo i bisogni come le energie e impedendogli la vita e l'organizzazione di classe, concorrono a mantenere il basso livello dei salari. L'una forma di servitù sorregge e ribadisce l'altra. Di più, la lunghezza degli orari di lavoro costituendo la fonte più facile del profitto capitalistico, quella in cui la stessa concorrenza, esercitantesi comodamente sulla pelle altrui, perde ogni virtù stimolatrice di progresso, ne deriva la tendenza delle industrie alla stasi, al poltrire delle forze organizzative, un decadimento perciò delle stesse classi dirigenti e, in genere, della genialità, dello spirito d'iniziativa e dell'energia nazionale.

In generale le preoccupazioni e gli allarmi degli industriali per le spaventose conseguenze che ogni riduzione di orario dovrebbe ripercuotere sulla vita e sulla prosperità delle rispettive industrie, si può dire che vennero

sempre smentiti dalla esperienza. Le riduzioni infatti trionfarono e restarono, e le industrie del pari; non si ha esempio, crediamo, di una sola industria, in qualsiasi tempo o nazione, che sia morta o deperita per effetto della riduzione delle ore di lavoro.

Al contrario, la riduzione degli orari e il miglioramento delle condizioni del lavoratore si rivelarono quasi sempre uno degli stimoli più benéfici e più decisivi perchè una parte sempre maggiore dello sfruttamento si trasferisse dall'obbiettivo uomo alle forze naturali e agli altri coefficienti capaci — in determinate condizioni di progresso industriale — di aumentare o mantenere il profitto: ordinamento del lavoro, perfezionamenti scientifici e meccanici, invenzioni e semplificazioni, presidi intellettivi e politici, studio e conquista di mercati e di clientele, e così di seguito. Stimolarono inoltre la provvida selezione fra le varie aziende, assicurando il trionfo a quelle meglio organizzate e più alacri sopra quelle infeudate alla inerte e stupida *routine*, e concorrendo così a rialzare il livello tecnico

dell'industria nel suo complesso, tanto sul terreno nazionale, quanto su quello della concorrenza internazionale. Sotto questo aspetto, la lotta di classe proletaria, tanto temuta e combattuta, fino ad indurre l'accidia delle classi dominanti a ipotecare, per più presto reprimerla, la forza dei Governi con tutte le loro armi tradizionali — polizia, codici penali, forza militare — si chiarisce, viceversa, a dispetto delle intenzioni e dei pregiudizi, la collaboratrice più preziosa e la più poderosa salvaguardia delle classi dominanti medesime e quindi, ove altri elementi non irrompano in gioco, del loro stesso dominio di classe; e ciò anche a prescindere dalla difesa delle energie fisiche della stirpe, che è pure la prima condizione d'ogni efficace dominio e d'ogni redditizio sfruttamento dell'uomo sull'uomo.

Certo, la guerra provvisoriamente testè chiusa, o almeno sopita, ha dato uno spiegabile impulso a infrangere le leggi e le consuetudini che limitavano lo sfruttamento operaio, e ciò per obbedire all'urgente e vitale bisogno della più pronta e abbondante produzione

possibile, specialmente in fatto di apparecchi guerreschi. Tuttavia numerosi studi — soprattutto eseguiti in Inghilterra da Commissioni governative, sul lavoro per l'appunto delle munizioni ed affini — ci ammoniscono che lo sperimento in generale non fece che riconfermare la tesi — acquisita all'esperienza prebellica — che ogni aumento della durata del lavoro, al di là di certi limiti molto ristretti nel tempo e nella misura, delude le aspettative e compromette a breve andare la robustezza e la fecondità dell'albero da cui la produzione attende i suoi frutti. La massima che un operaio in otto ore di lavoro per giorno può dare, nel maggior numero dei casi, più di un altro di uguale capacità che lavori dodici ore per più giorni di seguito, soprattutto se si tratti di lavoro pesante, o anche soltanto monotono, o condotto in ambienti non del tutto salubri, come sono generalmente le fabbriche, e in condizioni generali di vita, di abitazione, di alimentazione, di abitudini, ecc., meno atte a restaurare rapidamente le energie del sistema nervoso, non fu punto smentita dalle osservazioni a cui ci

riferiamo (1); dalle quali anche balza in luce come il lavoro straordinario (*overtime*), eseguito da un operaio già stanco, dà luogo ad un eccesso di fatica (*surmenage*) che non è in proporzione colla durata del detto lavoro, ma abbondantemente la supera, e produce, se protratta a lungo, fenomeni di letargia ed indifferenza, od anche di eccitazione morbosa, che predispone all'uso degli alcoolici.

Il lavoro notturno può, nei suoi effetti, essere equiparato al lavoro straordinario, anche per il disordine che genera nei pasti e per la difficoltà di un pieno riposo durante il giorno, specialmente nelle dimore operaie.

(1) Un gruppo di operai diede un aumento di produzione fino al 5 per cento, dopo che la durata del lavoro fu per essi ridotta del 16 $\frac{1}{2}$ per cento. Un altro gruppo aumentò la sua media produzione da 262 a 276 colla riduzione della giornata da 12 a 10 ore, e la portò a 326 quando la si ridusse ad 8 ore. Analoghe osservazioni si fecero sul lavoro a cottimo. Veggansi i vari *Memorandum* del Ministero inglese delle munizioni: *Industrial fatigue and its causes*; *Statistical information concerning output in relation to hours of work*; e dell'*Home Office*: *Report on an investigation of industrial fatigue*, ecc., riassunti nel Bollettino municipale « Città di Milano » del 28 febbraio 1919. — Questi esempi sono legione.

Vi hanno ore del giorno e giorni della settimana, in cui il sopralavoro è particolarmente nocivo ed infruttuoso. Una certa lentezza nel lavoro, il cosiddetto « tempo perduto », è sovente, nel regime dei lunghi orari, una vera autoprotezione fisiologica, che conferisce, anzichè nuocere, alla finale produttività del lavoro complessivo: osservazione questa da tenersi presente quando si vanta l'applicabilità del famoso « taylorismo »; comunque, sarà senza dubbio più conveniente convertire costesse anarchiche pause necessarie in una precalcolata e razionale riduzione degli orari. Anche fu notato come gli orari più brevi trovino in parte compenso nella minor frequenza di assenze, di malattie, di infortunii sul lavoro e in una proporzionale diminuzione di spese d'esercizio. La loro efficienza economica può essere rafforzata da certe precauzioni di buona igiene (ventilazione e temperatura dei locali, inizio del lavoro dopo le 6 ant., colazione prima del lavoro, saggia distribuzione dei riposi, organizzazione dei trasporti alla e dalla fabbrica) e, in genere, da una speciale vigilanza negli stabilimenti sul benessere

operaio (*welfare supervision*) (1). Di simili riflessioni si fece interprete Lord Sydenham alla Camera dei Lordi nella tornata del 6 dicembre 1918, e il rappresentante del Governo, rispondendogli, riconosceva i pericoli cui si era andati incontro col sistema delle lunghe giornate e annunciava il proposito di adottare orari non mai eccedenti le 50 ore settimanali.

Certo, nessuna regola è assoluta in queste materie; gli stessi migliori effetti dell'abbreviazione del lavoro non si fanno sentire ordinariamente, se non dopo un certo tempo di allenamento ad un lavoro più rapido, che può essere di settimane e di mesi. È da tener conto, d'altro canto, delle differenze notevoli a cui si va incontro, negli immediati effetti economici, a seconda della diversa natura e condizione delle singole industrie. Industrie, nelle quali gli orari siano già prossimi alle otto ore, risentiranno dal salto assai minor danno, che non industrie i cui orari abituali

(1) *Effect of shorter hours in munitions work*, nella *Labour Gazette*, dicembre 1917.

siano molto più lunghi. Industrie in crisi, o con macchinario arretrato ed antiquato, in condizioni di concorrenza già difficili, potranno essere turbate dalla riforma, assai più di altre con impianti moderni e tuttavia, magari, già ammortizzati.

L'effetto sarà diverso su industrie che adoperino un macchinario molto costoso, o azionato da energia idraulica, aventi quindi interesse a utilizzarlo pel massimo numero possibile di ore, in confronto ad industrie a macchinario meno costoso od anche, tanto più, a semplice lavoro manuale, nel qual caso la riduzione dell'orario può non influire affatto sul costo dei prodotti, talvolta influirvi vantaggiosamente. Diverso sarà il caso d'industrie il cui macchinario fornisca una produzione pratica molto prossima alla produzione teorica, richiedendo un semplice lavoro di vigilanza, nel qual caso il rendimento non può essere sensibilmente aumentato, da quello in cui il macchinario dia una produzione pratica molto inferiore, nella quale lo sforzo operaio può intensificarsi notevolmente. È ovvio che la riduzione di orario sarà meno

pericolosa al profitto laddove il lavoro operaio è molto gravoso, e la riduzione quantitativa può compensarsi da un maggior rendimento qualitativo. Anche è più ovvio che la riduzione tanto più peserà sulle industrie, quanto maggiore, nel costo complessivo, in rapporto agli impianti, alle materie prime, al carbone, ecc., insomma a tutti gli altri coefficienti di spesa, sarà la quota parte assegnata alla mano d'opera, che si dovesse, per effetto dei più brevi orari, aumentare proporzionalmente o quasi; senza dire di un possibile aumento del tasso dei salari per la maggior ricerca e la minor presenza di operai sul mercato, in causa degli orari ridotti; aumento che sarà soprattutto sensibile in talune industrie stagioniere o che trattano materie deperibili, nelle quali la ricerca di mano d'opera sufficiente costituisce, anche normalmente, una difficoltà. Nelle industrie all'aria aperta, soggette a interruzioni per intemperie, o che trattano materie di facile deterioramento, l'adozione rigida delle otto ore può costituire un pericolo abbastanza serio, impedendo in certi casi il completamento necessario delle

operazioni. Altra causa di differenze sensibili nella ripercussione economica della riforma sta nel funzionamento delle squadre, dove vige questo sistema. Dove il lavoro è continuo, può sorgere la necessità di sostituire le due squadre per 12 ore ciascuna con tre squadre per otto ore ciascuna, il che per altro non importa di necessità un aumento proporzionale nel numero degli operai; nel concordato dei metallurgici, ad esempio, furono istituiti dei premi proporzionali all'economia che gli operai sapranno introdurre, dopo la riforma, nel numero dei componenti le varie squadre. Viceversa, dove già funziona la doppia squadra diurna per lo più di donne e di fanciulli (dalle 5 alle 23, o più spesso dalle 5 alle 22 per effetto della Convenzione di Berna) con o senza una terza squadra maschile per le altre ore notturne, la legge delle otto ore nulla muterebbe. Parecchie delle ipotesi accennate possono verificarsi per alcuni reparti soltanto di uno stabilimento: cogli orari attualmente in uso, fra la potenzialità dei vari reparti reciprocamente complementari, si sarà formato un equilibrio, che l'adozione delle otto

ore non potrà non turbare, richiedendo ampliamenti e adattamenti ai quali converrebbe lasciare il tempo necessario (1).

Tuttavia, un preventivo minuzioso esame di questa molteplice varietà di casi, se potrebbe essere consigliabile in tempi normali, e suggerire una diversa gradualità nella introduzione della riforma, o fors'anche la compilazione di altrettante leggi diverse — giusta il sistema inglese — quanti sono i gruppi di industrie simili sotto cotesto profilo, ci sembra ozioso quando, come dimostrammo, il « fatto » delle otto ore si impone coll'irruenza della fatalità, su una scala così vasta e quasi universale, e precede in qualche modo la legge, chiamata, piuttosto che a crearlo, a sancirlo, moderarlo e disciplinarlo. Noi non siamo, di fronte all'evento, in condizioni di libertà; non lo sono gli industriali, e lo riconoscono, non lo sono, e lo confessano, gli

(1) Queste ed altre simili ipotesi ci sono prospettate da una diligente Memoria dell'ing. M. Fusconi, capocircolo dell'Ispettorato a Torino, e da un'altra dell'ing. Italo Locatelli, capocircolo di Milano, che qui ringraziamo entrambi della illuminata collaborazione.

stessi organizzatori delle masse lavoratrici. Quali le ragioni profonde del fenomeno, è indagine psicologico-sociale estranea al nostro compito presente: il « fatto » è ineluttabile ed irrevocabile, e il « fatto », per se stesso, è « divino », sentenziarono i savii. In astratto, nessun momento della storia apparirà meno propizio del presente alla generalizzazione di così ardita riforma, mentre tutte le fonti di ricchezza sono state devastate ed impoverite, il debito dello Stato si è sestuplicato, la pressione fiscale s'è più che raddoppiata e dovrà raddoppiarsi un'altra volta o dovranno escogitarsi misure equivalenti, non certo benevole alla capitalizzazione del privato risparmio, e il cambio sale alle altitudini note, e il valore della moneta corrente s'è dimezzato, e le industrie debbono restaurarsi e trasformarsi mentre grava su di loro la incertezza più imbarazzante in fatto di materie prime, di mercati, di misure doganali, ecc.; se la storia si creasse a tavolino, a seconda degli schemi logici del nostro pensiero, questa sarebbe l'ora del raccoglimento, della lesina, del lavoro più accanito, delle rinunzie più

ascetiche..... In concreto, nella realtà, nessun momento è per la riforma più propizio, anzi, categoricamente più imperativo. Senza dubbio la guerra, la orrenda e lunghissima guerra, la guerra che agonizza e che riminaccia, ha sconvolto leggi e tradizioni, ha suscitato speranze, promesse, attese, bisogni, *necessità*, che pongono a dura prova tutte le classi, i Governi, i regimi politici, i regimi sociali. È la fatale espiazione. Si sussurra che alle rapide concessioni presiede la pallida trepidanza del peggio, lo spettro del bolscevismo, e che queste sono e saranno « leggi di paura ». La spiegazione è troppo semplice ed ingiusta nel suo tranquillo cinismo. Adattarsi alla necessità, superarla, ingegnarsi di renderla benefica, è saviezza e può essere coraggio. La società, che ha patito l'urto immane di così immane massacro di uomini, di cose, di ideali, e tuttavia si regge; che era forte ieri, ed è oggi, e più sarà domani, di tutte le risorse della scienza moderna, che fecero la guerra più assassina e più rivoltante; questa società non perirà perchè debba accogliere una riforma economica, destinata a rendere più

umana la vita delle moltitudini. Al contrario: le avverrà come ai forti, cui sovente una malattia, superata, riconducendoli a una igiene più saggia, è rinnovamento di vita e di giovinezza. Tutto sta nell'affrontare il problema con serenità, nel cercare ai danni fuggitivi i ripari ed i compensi indiretti, larghi e durevoli, di cui la politica e l'economia contemporanee possono e debbono essere feconde.

Bisogna aver fede nella vita. Lo sconquasso, il tremuoto non colpisce solo l'Italia, esso è, a un dipresso, universale: nel che è pure una ragione di equilibrio. Dopo gli enormi rincari di tutte le merci più indispensabili, le otto ore aggiungeranno qualche nuova quota di rincaro su qualche merce; l'industria riverserà, come sempre, tutto il carico, o la maggior parte possibile, sui consumatori. Frattanto le più gravi cagioni del rincaro generale andranno necessariamente attenuandosi, pel ricostituirsi delle fonti di ricchezza e di produzione normali. Il danno sarà assorbito e annegato nel vantaggio maggiore. Il periodo sociale, eminentemente dinamico, sanerà, con tutte l'altre, questa tenue

ferita. Questo comprese l'intuito delle masse operaie, e furono pronte ed accorte a cogliere l'attimo fuggente della loro fortuna. Non crediamo se ne pentiranno. In sostanza, se non fosse una certa accidia dello spirito, non vi crede veramente nessuno. Ed è, per esempio, notevole che, mentre, dopo tanto saccheggio, la fame del carbone nel mondo sembra salire ai sommi vertici, è di ieri il rapporto del giudice Sankey, presidente della Commissione inglese di inchiesta sulle condizioni dei minatori, che fissava a 7 ore la loro giornata di lavoro a partire dal 16 luglio ormai prossimo, con riserva di ridurla a 6 ore col luglio 1921 se, come si spera, le condizioni dell'industria consentiranno: e fissava a 46 ore settimanali la giornata di tutti i lavoratori all'esterno della miniera; aumentando in pari tempo i rispettivi salari per 30 milioni annui di sterline, pari a 750 milioni di lire nostre. I minatori accettarono. Ai ferrovieri il Governo inglese assicurava in pari tempo le 48 ore e le 12 ore di riposo fra i turni di servizio. La terra continuerà a vomitare il suo pane nero, e i treni a scivolar sui binari.

Ond'è che le difficoltà — innegabili — che abbiamo accennate, a questa sola conseguenza possono portare: indurci a formulare una legge, che, pur accogliendo lealmente il principio affermato nel suo titolo, senza riserva segreta di scappatoie preordinate, sia tuttavolta elastica abbastanza, nel suo congegno, per consentire gli adattamenti progressivi della realtà. Converrà quindi esaminare senz'altro quali debbano essere le condizioni della sua attuazione. Materia che circoscriviamo in quattro nuclei: *limiti ; modalità e deroghe ; magistratura, garanzie, sanzioni e regolamenti ; provvedimenti accessori e compensatori.*

III.

**Le otto ore nell'applicazione
(La proposta di Legge).**

1° — LAVORI A CUI PUO' APPLICARSI LA
LEGGE DELLE OTTO ORE COME MASSIMO
DI ORARIO NORMALE.

(Esclusione del lavoro libero, del lavoro familiare, del lavoro domestico e del lavoro normalmente discontinuo — Il lavoro effettivo. — Il lavoro a domicilio. — Le cointeressenze. — Lavoratori di Enti pubblici. — Istituti religiosi, di istruzione e di beneficenza. — Le aziende agricole). (Art. 1° e 2°).

La legge delle 8 ore non può nè vuol essere l'imposizione dell'ozio. Al contrario, essa deve tendere a migliorare la qualità e produttività del lavoro e a permettere, nelle ore succes-

sive, il dedicarsi non solo agli svaghi, alle occupazioni della vita civile, politica, artistica, ecc., ma anche ad occupazioni produttive di libera scelta, in cui ciascuno sia padrone del proprio lavoro e di se stesso. Tanto meno la imposizione delle 8 ore dovrà spingersi al punto da esigere una inquisizione molesta e repugnante sulla vita privata. La legge vuol essere soltanto una difesa sociale di classe contro l'eccessivo sfruttamento ed impedire una concorrenza sleale e seriamente dannosa, da parte dei contravventori.

Nasce da ciò anzitutto che il *lavoro libero*, individuale, che ciascuno fa per proprio conto, fuor della diretta dipendenza e del controllo di un superiore, non può essere assoggettato alle norme della legge. Questa non riguarderà il *personale direttivo* delle aziende, il *commesso viaggiatore*, relativamente libero e per lo più remunerato a provvigione, il medico condotto, la levatrice e simili, il cui lavoro assomiglia piuttosto a quello del libero professionista, senza superiore vigilanza diretta ed immanente, è naturalmente discontinuo e premuto talvolta da necessità impro-

rogabili di assistenza senza sostituzione possibile, e i quali d'altronde hanno ben altri mezzi di difesa; nè *l'artigiano* o il *piccolo proprietario*, che lavori per proprio conto nella bottega o nel minuscolo fondo, senza salariati o dipendenti. Non riguarderà il lavoro che si compie sotto il tetto domestico dai *soli membri di una famiglia*, che non si possono considerare come salariati, ma piuttosto associati in una impresa comune. Per analogo motivo, difficilmente potrebbe contemplare il cosiddetto *lavoro domestico*, nel quale d'altronde il controllo si presenta quasi impossibile e che tiene per più versi del lavoro famigliare e, insieme, del lavoro discontinuo delle massaie (1).

Anche non può includersi nella legge il

(1) Con ciò non si nega che vi sia una questione speciale del lavoro dei domestici, e soprattutto delle domestiche, il cui sfruttamento fisico e morale raggiunge ancora, specialmente nelle case della minuta borghesia, altezze talvolta vergognose, risolvendosi in una vera servitù (in un certo gergo di *parvenus* sopravvive ancora l'appellativo di *servi* e di *serve*, attribuito ai domestici) di tutti i giorni della settimana e di tutte le ore del giorno e financo della notte, e che formò oggetto di inchieste, di monografie interessanti e di tentativi di difesa, soprattutto con into-

lavoro naturalmente *discontinuo*, disuguale, saltuario, che è impossibile misurare preventivamente ad orario. Un tale lavoro si esclude da sè, diremmo, per definizione. Vi sono innumerevoli categorie, il cui lavoro (se può così chiamarsi) consiste quasi esclusivamente nel « rimanere a disposizione » di altri: il guardaportone di un palazzo, il pompiere, il medico o infermiere di guardia, il conducente di vetture da nolo che sta sovente per ore ed ore ad attendere un cliente che non viene, ecc., ecc. Anche occupazioni di questa fatta si prestano ad abusi di sfruttamento,

nazione umanitaria e carattere di patronato. La classe dei domestici è difficilmente organizzabile e la difesa diretta riesce, nelle presenti condizioni, pressochè impossibile. Qui si afferma soltanto che a tale classe non sembra facile applicare praticamente una legge delle otto ore, neanche munita di una elasticità e duttilità maggiore che nello schema da noi preposto. Una difesa indiretta ma immancabile del ceto dei domestici è data dal miglioramento generale delle condizioni del lavoro salariato in genere, che tende a diminuire l'offerta di quella speciale mano d'opera (la cosiddetta *crisi delle domestiche*) e a permetterle di elevare le proprie pretese. Il diffondersi dei servizi collettivi di approvvigionamento, e la possibilità di acquistare con minor sacrificio nelle

e limitazioni si possono introdurre caso per caso o per gruppi di casi; ma è intuitivo che non è possibile assoggettarle alla stregua assoluta delle 8 ore, che implicherebbe, nel più dei casi, di dover impiegare due persone alternativamente dove attualmente ne è impiegata, ad oziare ed annoiarsi anche troppo, una sola. Nelle piccole città di provincia, nelle borgate, anche in taluni suburbii di grandi centri, vi sono botteghe e commessi che lavorano con intensità soltanto alcuni giorni di mercato e oziano la metà o tre quarti dell'orario il resto della settimana: il loro sforzo non

botteghe una quantità di oggetti di consumo che in altri tempi si manipolavano a domicilio, tenderebbero a rendere sempre meno gravoso il lavoro dei domestici (come quello delle massaie) specialmente ove prevalesse nell'educazione della borghesia uno spirito sanamente democratico, che insegnasse ai fanciulli a servirsi da se stessi fin dove è possibile, col doppio vantaggio di educare al rispetto e alla consuetudine del lavoro manuale e di avvezzare all'ordine e alla pulizia, che dispensano dal bisogno di una quantità di servizi. In una società socialisticamente ordinata, per effetto del massimo sviluppo di cotesti due coefficienti, la domesticità, nella sua attuale fisionomia, dovrebbe sparire. Già del resto esistono case popolari dove un servizio centrale di

è neppur lontanamente paragonabile, non diciamo con quello del minatore o del fuochista di un forno a fuoco continuo, ma neppure del commesso dei negozi dello stesso genere quotidianamente affollati. Essi rappresentano una enorme quantità di forza umana che va dispersa, che è difficile escludere da una legge delle 8 ore, ma è altrettanto assurdo ed anti-economico includerla senza distinzione. Sarà una delle maggiori difficoltà dell'applicazione.

Per ovviare a queste ed altrettali difficoltà, alcune leggi — citiamo quelle della *Finlandia* e dell'*Uruguay* — adottano il metodo di specificare minutamente le categorie di

cucina, con ascensore pei varî quartieri, dispensa gli inquilini dalla cucina individuale. Allo stato odierno delle cose ci sembra che qualche misura a difesa del personale domestico potrebbe forse prendersi a mezzo dei *Comitati di salarii*, di cui parleremo a proposito del « lavoro a domicilio », o mercè *speciali Comitati*, a cui possano convogliarsi i reclami, e muniti di poteri arbitrari, come quelli che esistono per gli impiegati privati.

Vuol poi essere notato il tentativo della Repubblica Czecho-Slovacca di applicare anche ai domestici — se le notizie che attingemmo a fonti non ufficiali sono esatte — il diritto a un riposo quotidiano di 12 ore, delle quali 8 notturne.

aziende o di lavori a cui la legge è applicabile, e quelle che ne sono escluse: metodo che urta per altro nella possibilità di infinite lacune e nella difficoltà di definizioni precise, data la enorme svariatazza delle condizioni del lavoro, sotto l'aspetto di cui trattiamo, non solo fra luogo e luogo, fra azienda ed azienda, ma quasi, malgrado l'identica denominazione, fra persona e persona. Le stesse due leggi sopra indicate, dopo aver enumerato più o meno minuziosamente le imprese, i lavori, gli stabilimenti, ecc., a cui la legge è da reputarsi applicabile, sono costrette ad aggiungere una proposizione che ne estende l'applicazione agli stabilimenti ed imprese « che possono considerarsi come simili » alle precedenti (*Finlandia*) o a tutte le persone « che hanno compiti simili » a quelli degli operai e impiegati predetti (*Uruguay*), il che toglie ogni determinatezza alle apparenti determinazioni. Ci sembra preferibile perciò, tanto più dovendo legiferare aprioristicamente, una definizione generica, da interpretarsi caso per caso, colla scorta dell'esperienza e del senso comune: la dichiarazione cioè che il lavoro,

cui la legge si riferisce, dev'essere *lavoro effettivo*. Con questo vocabolo non intendiamo alludere al solo lavoro pesante, che assorba di continuo tutta l'attenzione e tutte le forze del lavoratore, nè escluderne il lavoro di semplice assistenza, per es. la vigilanza alle macchine, ai telai, ecc. Ne escludiamo soltanto la inoperosità, o i periodi di vera e completa inoperosità, quand'anco sottoposta a qualche vincolo di permanenza sul posto. Non ci dissimuliamo che una tale definizione darà occasione e pretesto a numerosissime dispute, e a decisioni le più apparentemente disparate, che potranno per altro via via coordinarsi a dati criteri sufficientemente precisi, così da costituire una vera giurisprudenza. Senza dubbio i *riposi intermedi*, che raggiungano una certa durata e permettano di assentarsi dal posto del lavoro, non dovranno essere compresi nel « lavoro effettivo ». Ma la questione nascerà per i riposi brevissimi di mezz'ora o di pochi minuti, per le refezioni, gli spuntini, il caffè presi vicino alle macchine, specialmente durante gli orari uniti, gli orari più brevi, gli orari notturni; e

giova che la soluzione possa essere diversa, e rimessa ai concordati o a speciali disposizioni, a seconda dei singoli casi, e della qualità dell'industria e dell'intensità del lavoro. Lo stesso è da dire del tempo di *andata e ritorno* necessario per recarsi sul posto del lavoro e per tornare alle abitazioni od ai centri abitati. Qui vi saranno differenze di sforzo anche fra lavoratori e lavoratori della stessa azienda, secondo la distanza variabile delle rispettive dimore. Nelle miniere generalmente è compreso nell'orario il tempo dell'ascesa e della discesa e quello del percorso della galleria fino al punto della escavazione; ma qui si tratta di un lavoro particolarmente penoso e la applicazione restrittiva è lodevole. Nella legge sulle risaie, uno dei motivi che sembravano giustificare la differenza di orario fra mondarisi locali ed immigrati, fu appunto la considerazione del percorso più lungo che i primi debbono affrontare in confronto ai secondi (1).

(1) Astraggiamo, in queste considerazioni generali, dalle disposizioni che già esistono, in tema di inizio e fine del lavoro e di riposi, nelle nostre leggi vigenti; delle quali accenneremo più in là.

In vista di queste molteplici varietà e difficoltà, personalmente avemmo preferito che questa materia non venisse in alcun modo modificata, e il deciderne volta per volta fosse rimesso a una Magistratura speciale e specializzata, che dovrebbe essere, come diremo a suo luogo, il Comitato permanente del Lavoro. La maggioranza di questo stesso Comitato ritenne essere miglior sistema che la definizione del « lavoro effettivo » fosse deferita al Regolamento. Ciò differisce la soluzione senza agevolarla e non impedirà — dubitiamo — che poi, nell'applicazione anche della formula regolamentare, molteplici questioni sorgano, che si dovranno affrontare col metodo del caso per caso. Cammin facendo, si aggiusta la soma (1).

(1) Il Regolamento che accompagna la citata legge dell'Uruguay stabilisce all'articolo 15 che il tempo passato dagli operai a disposizione dell'impresa, senza lavoro effettivo, ma essendo pronti a prendere servizio al primo ordine, possa durare fino a 24 ore, purchè interrotte dalle ore necessarie ai pasti ed al sonno, e purchè tali 24 ore siano seguite da un riposo ininterrotto di altre 24 ore. Aggiunge che ogni 2 ore di questa « guardia » contano per una agli effetti dell'orario di 48 ore settimanali.

Più spinosa si affaccia la questione del *lavoro a domicilio*. Com'è noto, esso presenta uno dei campi, in cui lo sfruttamento può essere, e sovente è, più intenso e rivoltante, e la concorrenza al lavoro « regolamentato » delle officine e dei laboratori può riuscire più dannosa. Manca in esso il controllo presente ed assiduo del vigile, ma il bisogno economico di chi lavora e i termini per la consegna possono agire da aguzzini in modo anche più odioso. Ci parve tuttavia che un rimedio, il quale consistesse nel portare nelle singole case la vigilanza poliziesca sull'inizio, sugli intervalli e sulla fine di cotesto lavoro, riuscirebbe o praticamente inapplicabile (e infatti nessuna legge a noi nota lo contempla) o peggiore del male.

Lo sfruttamento conosciuto col nome di *sweat-system* si vince per altra via: coll'elevare cioè le pretese e le difese di questo genere di lavoro, per guisa che sia sempre meno conveniente agli imprenditori di ricorrervi e ad ogni modo non possano farsene strumento per eludere le leggi sul lavoro e abbassare il tasso medio dei salari anche nelle fabbriche e nei laboratori.

Riesce a ciò il sistema dei *Trade Boards* (Consigli d'industria) inglesi, iniziato nel 1909 ed esteso poi ad un numero sempre crescente di industrie, e dei *Comitati di salario* in Francia, allacciati ai Consigli del Lavoro, e che soprintendono ai lavori a domicilio nell'industria dell'abbigliamento (legge 10 luglio 1915). Questi Consigli e Comitati prefiggono la misura uniforme delle mercedi, conformemente ai salari in vigore nei laboratori, che praticano un lavoro omogeneo, mercedi la cui tariffa dev'essere affissa nei luoghi di consegna e di paga del lavoro; e funzionano anche da arbitri nelle controversie: in dati casi è prescritto che non siano date allo stesso operaio commesse di lavoro oltre una determinata quantità, da potersi compiere, da un operaio medio, nel periodo di tempo prescritto per la consegna, senza bisogno di sopralavoro, in analogia al tempo constatato necessario nei laboratori. Indirettamente, moderano così anche le ore di lavoro. Nel Regno Unito la legge del 21 agosto 1917, che assicurò un prezzo remunerativo ai produttori di grano, provvide anche a costi-

tuire un Ufficio dei salari agricoli (*Agricultural wages board*) per l'Inghilterra e il Galles, di cui sono filiazione i *Comitati distrettuali dei salarii*, i quali, fissando la mercede minima della settimana lavorativa di tante ore (variabili a seconda dei distretti e delle stagioni), influiscono, evidentemente, anche sul tempo di lavoro.

Non è tema, questo, essenziale ad una legge degli orari, ma poichè questa regolamentazione concorrerebbe a rendere la legge delle otto ore più facilmente applicabile, ben potrà formare oggetto di un nostro voto (1).

Altra questione può nascere per ciò che ha tratto alla *cointeressenza* nel lavoro. Secondo il regolamento alla già citata legge dell'*Uruguay* (articoli 7-8) non sono soggetti alla legge dell'orario massimo gli operai e

(1) Ci consta che sul *lavoro a domicilio* — come pure sul tema, strettamente connesso, dei *salarii minimi* — molto prezioso materiale venne raccolto dal nostro Ufficio del Lavoro, essendo intenzione del Ministero del Lavoro di allestire provvedimenti in proposito, che verranno, auguriamo, sottoposti all'esame di questo Consiglio superiore o per lo meno (se ragioni di tempo urgessero) a quello del suo Comitato permanente.

impiegati cointeressati nell'azienda, sempre che percepiscano, sotto qualsiasi forma, una remunerazione non inferiore a una data cifra (3000 *pesos* all'anno) e, nelle imprese di minore importanza (?), una percentuale di utili determinata, variabile in doppia guisa, a seconda dell'altezza dei profitti e del numero dei partecipanti. Chi scrive non crederebbe pratico di seguire questo esempio. Invero, o la partecipazione agli utili non è, come nel più dei casi, che un premio e uno stimolo alla maggiore alacrità del lavoratore (una forma indiretta e generale di cottimo), e non altera la qualità di lavoratore dipendente, e non toglie — se pur non aumenta — le ragioni che militano per la limitazione dell'orario; o si tratta di vero e proprio associato nell'impresa, e sparirà in lui, o passerà in seconda linea, la qualità di lavoratore salariato.

Una difficoltà analoga potrebbe elevarsi per i lavoratori associati in *Cooperativa di produzione o di lavoro*, che pure si ripartiscono la totalità degli utili disponibili dell'azienda, ma che nessuno vorrebbe sottrarre alla legge

dell'orario, sia perchè, pur essendo in qualche modo, giuridicamente e come massa, i padroni di se stessi, sono pur sempre economicamente, tecnicamente e come singoli, i dipendenti da una Direzione dei lavori, sia perchè la loro esenzione potrebbe costituire un caso di concorrenza sleale verso altre aziende e altri lavoratori congeneri, alla dipendenza del capitale privato.

Finalmente è intuitivo che devono essere assoggettati alla legge — anche ed a maggior ragione — oltre i *lavoratori dello Stato e degli Enti pubblici*, le occupazioni che tendessero ad eluderla presentandosi mascherate sotto veste di *opere religiose*, di istituti di *educazione*, di *istruzione professionale* o di *beneficenza*.

Ma le maggiori difficoltà si presentano — e furono oggetto di laboriose discussioni, sia in seno al Comitato permanente, sia in altre adunanze di competenti delle varie classi da esso convocati — per quel che riguarda le *aziende* ed i *lavori agricoli* propriamente detti.

Una tesi estrema vorrebbe sottrarre tutti questi lavori (non compresi, s'intende, quelli di natura specificamente industriale, e come

tali organizzati, se anche si compiano in vicinanza e su prodotti di terre coltivate) a qualunque regolamentazione oraria, sia in vista della natura più salubre di tali lavori, che si compiono per lo più all'aria aperta, con relativa libertà di spirito e di movimenti, da persone non affollate nei malsani centri operai urbani e suburbani, in condizioni di vita — salvo eccezioni — più conformi alle norme supreme dell'igiene, di cui la pace rustica è naturale custode; sia in considerazione dei vincoli che ha tale lavoro colle inesorabili esigenze delle stagioni, della meteora, dei raccolti, ecc., che già assicurano naturalmente lunghi riposi a quei lavoratori, mentre ne pretendono prestazioni quasi illimitate in dati periodi dell'anno e delle lavorazioni; sia, infine, per la fisionomia svariatissima dei contratti di locazione d'opera della campagna, in molti dei quali la figura del lavoratore salariato si intreccia in quella del partecipante, del fittavolo, del lavoratore indipendente, che non ha bisogno, o a cui nuocerebbe e spiacerebbe, un freno imposto alla sua libera e spontanea attività, nè conferirebbe agli

interessi della economia agraria del Paese. La tesi estrema opposta, ispirandosi piuttosto al concetto che la limitazione del lavoro sia una difesa del lavoratore anche contro l'abuso volontario delle proprie forze, tenderebbe ad includere nel precetto della legge tutti i lavori, anche agrari.

Delle varie leggi che abbiamo sott'occhio, le quali disciplinano gli orari di lavoro, la maggior parte o non contemplanò i lavori agricoli, o espressamente li escludono. Tali le leggi dell'*Inghilterra*, della *Francia*, della *Svizzera*, del *Canada*, dell'*Australia*, della *Norvegia*, dell'*Uruguay*, della *Finlandia*, della stessa *Russia*, e qualche altra. Il decreto sul contratto di lavoro dello Stato di *Cohavita de Saragozza*, nel Messico (1916), all'art. 26, prescrive le otto ore anche ai lavori agricoli all'aperto, e limita le ore straordinarie al caso di circostanze eccezionali, subordinandole all'accordo delle parti e limitandole in ogni caso a tre ore al giorno e a 60 giorni all'anno. Pel Codice del lavoro nell'agricoltura della nuova *Germania* (30 gennaio 1919), l'orario giornaliero nei lavori agricoli non può

oltrepassare in media le otto ore per quattro mesi dell'anno, le dieci per altri quattro mesi, le undici per i quattro mesi rimanenti; il lavoro straordinario dev'esser pagato con remunerazione speciale; il tempo per recarsi dalla fattoria al luogo di lavoro e per ritornare deve esser computato nell'orario, non così i periodi di riposo e il tempo per rinfrescare i cavalli ed i buoi; durante l'estate deve essere poi concesso un periodo di almeno due ore al giorno di riposo. Qualche legge (*Finlandia*), pur non contemplando i lavori agricoli, assoggetta alle otto ore certi lavori più gravosi, per es., il taglio dei boschi. Estende le otto ore all'agricoltura, con temperamenti di cui ignoriamo i particolari, la Repubblica *Czeco-Slovacca* già ricordata.

Fra le due tesi estreme parve a noi — e alla maggioranza del Comitato permanente — si dovesse, nelle presenti condizioni dell'industria agricola e dei contratti agricoli in Italia, adottare una tesi mediana, che è quella stessa che risulta dai varî concordati, registrati nel 1° capitolo di questa Relazione: estendere cioè il precetto delle otto ore come

media ai lavori agricoli pei soli braccianti od avventizî e salariati anche fissi, ed escluderne — per ora almeno — i mezzadri e gli altri lavoratori con contratti a partecipazione. Diciamo « per ora almeno » — e questa riserva vorremmo incisa nella legge — in quanto non sembra da escludersi che, in in seguito ad uno studio più minuto, di cui ci mancano ancora gli elementi, e soprattutto in seguito alla invocata riforma di molti contratti agrarî arcaici e tecnicamente difettosi, nel senso che le concessioni di terreni da coltivare si adeguino meglio alla potenzialità lavorativa delle famiglie concessionarie, una limitazione legale del tempo del lavoro — sempre colla dovuta elasticità per corrispondere alle esigenze tecniche e stagionali del lavoro campestre — possa introdursi utilmente anche al di là dei confini che ora le assegniamo. Comunque, sarà un onore per l'Italia — paese eminentemente agricolo e dove il bracciantato è in talune regioni largamente diffuso — essere fra gli Stati che primi hanno affrontato la soluzione del problema anche su questo terreno.

Come conseguenza di quanto si è esposto, proponiamo che il primo articolo del disegno di legge stabilisca essere la legge applicabile *al lavoro effettivo degli operai ed impiegati nelle aziende industriali e commerciali di qualunque natura, pubbliche o private, laiche o religiose, anche se abbiano carattere di insegnamento professionale o di beneficenza* (fin qui seguendo quasi letteralmente il testo della nuova legge francese del 23 aprile) e inoltre degli operai ed impiegati *negli uffici, nei lavori e nei servizi pubblici, negli ospedali, e dovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alla dipendenza e sotto il controllo diretto altrui, esclusi i lavori domestici.*

Un secondo articolo estenderà la legge stessa, *per le aziende agricole, all'avventiziato e, in genere, al lavoro a salario; esclusi, fino a nuova disposizione, i contratti di lavoro a partecipazione.* (Veggasi il testo degli articoli a pag. 141).

2° — MODALITA' E DEROGHE.

La conquista di fatto delle otto ore vuol essere sanzionata da una legge, anzitutto,

per assicurarle stabilità al di sopra della fluttuazione degli eventi economici e dell'umore delle classi da cui ne dipende l'applicazione e affinchè le masse lavoratrici non debbano stare di continuo in armi a questa difesa; poi, per guarentirle uniformità ed estenderla a quelle zone della produzione e dei commerci in cui l'organizzazione lavoratrice non potè ancora imporsi, il che è nel desiderio e nell'interesse degli stessi industriali; infine, per dare all'applicazione la elasticità necessaria, affinchè siano evitati, per quanto è possibile, conflitti e rovine, non sia peggiorata, neanche provvisoriamente, la condizione di orario e di guadagno già acquisita dai lavoratori, sia dato modo e tempo agli utili adattamenti, siano preveduti, e al tempo stesso contenuti nei limiti del giusto e del necessario, quei casi di eccezioni e di deroghe, che nessuno vorrebbe in modo assoluto impedire, nell'interesse stesso del principio affermato.

È in vista di quest'ultima necessità che furono scritti gli articoli 3°, 4°, 5°, 6°, 12° e 13° dello schema di legge che proponiamo.

a) *Termine per l'entrata in vigore della legge* (art. 1° e 12°).

Data la grande diversità dei vari rami di lavoro e di industrie a cui la legge si dovrebbe applicare, la varietà del grado di evoluzione di una stessa industria nelle diverse provincie italiane, la impreparazione tecnica di molta parte di industriali ed operai, ecc., sembra conveniente che — affermato il principio — sia concesso qualche intervallo alla sua concreta universale applicazione.

Chi scrive propone quindi dapprima che la legge dovesse andare in effettivo vigore alla data augurale del 1° maggio 1920; e che fosse data facoltà al Governo di concedere una dilazione, non maggiore di un anno da quel termine, a quelle aziende che comprovassero la difficoltà in cui si trovarono e la obbiettiva necessità — indipendente da negligenza o malvolere — di trasformare macchinari ed impianti per ottenere, in orario minore, un reddito del lavoro non troppo inferiore all'usato. Il duplice intervallo — l'uno generale, l'altro eccezionale e da accor-

darsi a singoli casi ed a ragion veduta — toglierebbe ogni scusa ai contravventori, e permetterebbe lo studio, anche sperimentale, di quelle norme speciali d'applicazione, che si renderanno senza dubbio necessarie. Anche in parecchie delle Convenzioni, che abbiamo ricordate, stipulate fra operai ed imprenditori per l'attuazione delle 8 ore, se ne riservarono le modalità allo studio di Commissioni miste, che dovranno accordarsi, riferire e proporre. E con ciò verrebbe anche esaudito in parte il voto di quegli industriali che, pur accettando lealmente la massima, invocavano una certa gradualità per un trapasso di orari, che in qualche caso si risolve nella riduzione di un terzo dell'orario attualmente in vigore.

Il Comitato permanente preferì che la data normale di attuazione della legge si anticipasse al 1° gennaio 1920 e venisse concessa al Governo facoltà di particolari differimenti fino a 18 mesi. Gli articoli 1 e 12 dello schema riflettono appunto questi voti.

b) *L'orario normale: 8 ore giornaliera o 48 settimanali. — Il sabato inglese (Art. 1°).*

È evidente che convenienze economiche o tecniche, e lo stesso desiderio degli operai, possono consigliare o consentire che la massima rigida delle 8 ore venga praticamente convertita in orari lievemente diversi nelle varie giornate di una stessa settimana, purchè il complesso settimanale del lavoro prestato non subisca aumenti. Ciò potrà, ad esempio, agevolare l'introduzione del cosiddetto « sabato inglese », che, ove fosse aggiunto alla norma delle 8 ore rigidamente applicata, ridurrebbe in realtà il complesso settimanale del lavoro a una somma inferiore alla stessa richiesta operaia.

La formula delle 48 ore settimanali può quindi ritenersi equivalente a quella delle 8 ore quotidiane, come espressione della massima giornata normale. L'una e l'altra sono registrate alternativamente nell'articolo 1. L'ipotesi — teoricamente immaginabile — che di tale latitudine possa valersi l'imprenditore per costringere gli operai a un

lavoro eccessivo (per esempio di 14 o 16 ore) in alcune giornate della settimana, per lasciarli inoperosi o quasi nelle rimanenti, non sembra degna di rilievo, non rispondendo — nella stragrande maggioranza dei casi verosimili — ad alcun interesse nè degli operai, nè degli imprenditori.

Avendo riguardo alla constatata minore produttività del lavoro nella giornata di lunedì, per il minore allenamento dell'operaio, fu statuito in varie Convenzioni, e sembra raccomandabile come tipo, un orario, a un dipresso, così ripartito: lunedì, 8 ore; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 9 ore; sabato, 4 ore. Ma varrà meglio che la legge lasci in ciò piena balla ai liberi accordi.

c) *Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultrasettimanali* (Art. 3°).

Più complicati si presentano i casi in cui, o per le esigenze tecniche del lavoro o per le necessità stagionali, il termine di una settimana sia troppo angusto per ottenere le rotazioni e gli adattamenti necessari nella di-

stribuzione oraria del lavoro. Sono tipici, da questo aspetto, il lavoro dei ferrovieri e quello degli addetti a lavorazioni ininterrotte a fuoco continuo, con squadre alternate diurne e notturne. Nel Concordato, ad esempio, stipulato per gli *stabilimenti meccanici, navali e siderurgici*, fu stabilito che « per gli impianti che richiedono il lavoro « ininterrotto di 7 giorni alla settimana, il « ciclo di lavorazione dev'essere considerato « di 144 ore per ogni tre settimane, e le ore « di lavoro potranno quindi essere, nelle tre « settimane, rispettivamente, per ciascuna « settimana: 56, 48 e 40 ». — La recente legge *germanica* ammette (art. IV) che, dove non è possibile la interruzione del lavoro, neanche domenicale, gli operai maschi al disopra dei 16 anni potranno essere, per una volta nel periodo di tre settimane, assoggettati ad un massimo di 16 ore di lavoro, compresi i riposi, purchè, nello stesso periodo, sia loro concesso per due volte un riposo continuo di 24 ore. Parimenti, nelle aziende a due o più squadre (art. V), le operaie sopra i 16 anni potranno lavorare fino alle ore 22,

purchè segua un riposo di almeno 16 ore continue. Ulteriori deroghe sono previste (articolo VIII), con determinate precauzioni, e in seguito ad accordi, allorchè non sia possibile avere un numero sufficiente di operai adatti. — Per la legge *finlandese* (§ 2), in talune imprese il lavoro non eccederà le 96 ore bisettimanali, in altre le 192 su 4 settimane. — Nell'agricoltura, dove le stagioni e le intemperie sforzano a riposi tanto più lunghi che in ogni altro lavoro, il periodo dei compensi e dei ricuperi dovrebbe essere addirittura stagionale. In *Germania*, come vedemmo, si prescissero medie di 8, 10 e 11 ore quadrimestrali; medie mensili, bimestrali e trimestrali rispettivamente di 7, di 8 e 9 ore, e di 6 e 10 ore si stipularono nel concordato agricolo del *Basso Milanese*.

Certamente sarebbe desiderabile che la vicenda della fatica e del riposo fosse il più possibile uguale per tutta la distesa dell'anno. Ma, la cosa non essendo possibile, e d'altronde non potendo supporsi in questa materia l'abuso capriccioso, perchè ogni eccesso di stanchezza per lavoro male ripartito rim-

balza in danno della produzione e non solo del lavoratore, sembra a chi scrive — e sembrò al Comitato permanente — che dovesse concedersi in questa materia la maggiore libertà di adattamenti, con questa duplice garanzia, che ci sembra atta a prevenire gli abusi: che il periodo ultrasettimanale, entro il quale la media delle 8 ore deve essere osservata, venga stabilito non dall'arbitrio padronale, ma o mediante accordi fra le parti, ratificati dal Comitato permanente del Lavoro e debitamente pubblicati; oppure da disposizioni dell'autorità (il caso riguarderà specialmente i ferrovieri e altri lavoratori dello Stato o di altri Enti pubblici) emanate su *parere conforme* dello stesso Comitato permanente.

In ambo le ipotesi, perchè sia lecito superare, in via normale, le 48 ore settimanali, deve trattarsi di necessità imposte da condizioni tecniche o stagionali *non altrimenti superabili*. Il che esclude tanto la ipotesi di una semplice convenienza economica (per es., nella composizione dei turni, o in vista di una più economica utilizzazione di forza idraulica) alla quale non sia impossibile di

rinunciare affrontando un ragionevole e non proibitivo elevamento dei costi, quanto quella *fittizia stagionalità*, che consiste nella cattiva consuetudine di certe clientele di accumulare l'eccesso delle commissioni (generalmente di abbigliamento femminile) in determinati e ristretti periodi dell'anno. In questi casi, ove non basti la resistenza della massa operaia nella formulazione dei concordati, interverrà l'azione moderatrice del Comitato permanente del Lavoro, sia per vincere la lesineria degli imprenditori, sia per correggere la cattiva educazione dei consumatori.

Questi criteri si riflettono sommariamente nell'art. 3° dello schema.

d) *Il lavoro straordinario o complementare* (Art. 4°, 5° e 6°).

In questo tema del lavoro straordinario è ad un tempo il complemento più essenziale ed il pericolo maggiore di una legge per le otto ore.

Prescindiamo dall'ipotesi dell'art. 6, che prevede i casi di *forza maggiore* o di *pericolo*

imminente e non altrimenti evitabile delle persone o della produzione. L'incendio o la minaccia d'incendio nell'opificio, la frana che ostrui gli sbocchi della miniera, un'improvvisa epidemia che minacci i bovini o il sovrastare di un temporale che possa devastare la messe, questi e consimili accidenti eccezionali ed imprevedibili imporranno prolungamenti di lavoro che non ammettono discussione. L'obbligo dell'immediata denuncia all'Ispettorato del lavoro per le disposizioni che fossero del caso, e l'aperto adito a ricorso davanti al Comitato permanente, sembrano più che sufficienti per tranquillare chicchessia.

Ben altrimenti importante e gravido, ripetiamo, di pericoli è il *lavoro straordinario*, che, per essere in realtà anche troppo consuetudinario, si chiamerebbe più esattamente lavoro *complementare*; quello cioè che s'impone alle maestranze od a singoli lavoratori, sia per esuberanza di commesse e urgenze di lavoro, sia (che torna al medesimo) per relativo difetto di mano d'opera, sia per sete di più lauto guadagno negli imprenditori, e — quel che è peggio — negli stessi lavora-

tori, colludenti coi primi. La disposizione (art. 4) per cui l'aggiunta di lavoro straordinario al lavoro normale dev'essere computata e remunerata a parte con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, aumento che non dev'essere inferiore al 25 per cento, mentre tende a rendere queste aggiunte veramente eccezionali e limitate all'indispensabile, non evita il pericolo che esse diventino frequenti e quasi normali, quando le condizioni del mercato consentano soprapaghe abbondanti e — in ragione di questa stessa abbondanza — gli operai, più avidi di pingui mercedi che di riposi sufficienti, gareggino nel consentirle e nel disputarsele. In questi casi la limitazione dell'orario sarebbe interamente frustrata, e si convertirebbe in un semplice aumento del salario normale.

D'altro canto, soprattutto in un primo sperimento di legge delle otto ore, l'eliminazione, improvvisa ed assoluta, del lavoro straordinario non sembra nè possibile nè prudente. I primi a protestare, e con fondamento, sarebbero gli stessi operai, specialmente se, in un primo tempo — ciò che non è affatto

da escludersi *a priori*, a malgrado di altra disposizione del nostro schema (art. 7) che intende a salvaguardare almeno le mercedi attualmente in vigore — la diminuita produzione, per effetto degli orari ridotti, e il conseguentemente diminuito profitto di talune industrie, tendessero irresistibilmente a scemare il tasso dei salari operai. Quasi tutte le leggi e i concordati che abbiamo sott'occhio ammettono la possibilità di una quota di lavoro straordinario. Le differenze stanno soltanto nelle quantità di cotesto sopralavoro, nella misura del compenso speciale, e nel più o meno di rigore delle condizioni alle quali la concessione del lavoro straordinario è subordinata.

In *Finlandia* (§ 3) il lavoro straordinario (oltre le otto ore) non può eccedere le 10 ore per settimana, le 40 ore per 4 settimane e le 100 ore in un anno, con aumento del 50 % del salario normale nelle prime due ore e del 100 % nelle successive. In *Inghilterra* il lavoro nelle miniere non può essere prolungato che di un'ora al giorno per non oltre 60 giorni in un anno. A *Victoria*, nelle mi-

niere di carbone, il lavoro oltre le 8 ore importa un supplemento di salario di una volta e $\frac{1}{4}$ il salario-ora per le prime due ore e di una volta e $\frac{1}{2}$ per le successive. In *Norvegia* può essere esonerato dal lavoro straordinario chi presenti, all'uopo, un certificato medico. Il lavoro in più agli impiegati, in *Portogallo*, vien pagato il doppio.

La *Russia*, come già notammo, non lo tollera che per assoluta necessità, pei soli maschi ultradiciottenni e per non oltre 50 ore all'anno, con doppia paga: la *Czeco-Slovacchia* per otto ore settimanali, se non si possa supplire con altra mano d'opera; e così di seguito. Disposizioni analoghe registrammo nei vari concordati riassunti al § 2° del 1° capitolo di questa Relazione.

L'articolo 4° del nostro schema esclude che il lavoro straordinario possa mai essere imposto, e lo subordina a liberi accordi: il principio del libero accordo è per noi fondamentale, come lo è nelle legislazioni germanica e russa. Di più lo subordina al concorrere di speciali esigenze, e lo limita a un periodo di due ore al giorno, di 12 ore alla settimana,

o a un tempo equivalente nel caso di periodi ultrasettimanali.

Con tutto ciò è intuitivo (ci si consenta l'autocritica) che il libero accordo non ha un significato che in ragione della coscienza e della compattezza dei lavoratori organizzati; per gli altri la libertà non è che una lustra. Le « esigenze speciali » sono formula abbastanza generica per prestarsi alle interpretazioni più disparate. Due ore in media al giorno, sopra orari che, anche nell'orario normale di 48 ore, potranno essere frequentemente di 9 o 10 ore, significano orari possibili di 11 o di 12 ore per tre o quattro giorni di seguito. Nei periodi che chiamammo ultrasettimanali, sulle 11 ore, per esempio, del lavoro agricolo estivo, due ore al giorno, anzi 12 ore settimanali (teoricamente 600 ore in un'annata), diversamente raggruppate, di sopralavoro, possono condurci ad orari effettivi, per più giorni di seguito — e perfettamente legali — anche di 13, 14 o 15 ore ! E ciò in base ad una legge che s'intitola dalle otto ore di lavoro ! È da domandare se non sarebbe da consigliarsi una limitazione

più severa — per esempio a un'ora sola al giorno e 6 settimanali; oppure non consentirsi l'aggiunta di una o di due ore straordinarie se non a partire dal limite massimo della giornata di otto ore (escluso quindi il caso di orarî più lunghi, pur compresi nel limite di 48 ore settimanali); oppure condizionarsi la concessione alla non esistenza, sul mercato, di altra mano d'opera adatta, ciò che insieme fornirebbe un rimedio alla disoccupazione, che così spesso coesiste all'eccesso di lavoro, e anzi, diminuendo la resistenza operaia, rende più facile l'abuso; condizioni tutte queste, che pur troviamo in varie delle leggi e dei concordati di cui facemmo parola.

Chi scrive, tuttavia, consentì a disegno nella formula più larga, pel desiderio, anzi tutto, di non esporre a troppe difficoltà la prima attuazione della legge, e nella ferma fiducia che la esperienza possa consentire, fra non molto, un più severo regime. Questa legge è, nel suo spirito, tendenziale e sperimentale; non vuol essere legge di imposizione e di violenza. Essa segnala nelle 8 ore la meta, chiedendo alla volonterosa ed onesta coope-

razione industriale ed operaia l'aiuto che alla meta, grado grado, ma rapidamente ci accosti. Ai pericoli, che noi stessi segnalammo, opponiamo, nell'art. 5°, un cauto ma efficace rimedio. L'Ispettorato del Lavoro vigilerà sulla osservanza della legge, i Collegi probivirali garantiranno il rispetto ai concordati, ma il Comitato permanente del Lavoro ha facoltà di risolvere tutti i reclami, anche sulla emanazione e stipulazione degli orari, e, occorrendo, di intervenire d'ufficio per condannarli e per correggerli.

È questa una mansione delicatissima, nella latitudine della quale il Comitato permanente non troverà altri limiti che il doveroso ossequio alla contingente e variabile necessità delle cose. Le « speciali esigenze », in vista delle quali la concessione può farsi, in virtù della stessa indeterminatezza dell'espressione daranno modo di consentire un certo respiro agli adattamenti progressivi, eliminando, senza eccessive coercizioni, l'arbitrio e il capriccio. Senza coercizioni e senza deroghe. L'intitolazione di questo nostro capitolo potrebbe essere corretta. In realtà, chi ben guardi,

il congegno del nostro schema (ove se ne tolga la transitoria facoltà di una sola dilazione, prevista dall'art. 12) esclude il bisogno e la possibilità di deroghe vere e proprie, permanenti o temporanee.

La facoltà della *deroga* (che accompagna sempre questa sorta di leggi) è l'abbandono del principio, costretto in una formula troppo angusta; viceversa le *modalità* ne sono la applicazione ragionevole nel tempo e nelle circostanze. Mano mano che l'esperienza chiarirà l'infondatezza dei timori sollevati dalla riforma e che l'industria, stimolata dai nuovi orari, troverà le risorse compensatrici che ne attendiamo, la pressione operaia da un lato, dall'altro la mano disinteressata ed esperta della Magistratura speciale — che rappresenta in qualche modo la « coscienza economica » della nazione — rinforzeranno, giorno per giorno, l'attuazione del principio di una legge, che non è statica e meccanica, è bensì dinamica ed organica, e pertanto in progressivo e perenne divenire. Il fenomeno economico, come la natura, non si domina se non col cautamente secondarlo.

e) *Riforme correlative nelle leggi vigenti sugli orari. — I riposi intermedi. — Il testo unico (Art. 13°).*

La legge per le 8 ore non distrugge *in toto* — sebbene in parte le superi e le assorba — le leggi attualmente in vigore sugli orari di lavoro.

Per la legge (testo unico 10 novembre 1907) sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e pei relativi regolamenti, nelle industrie (art. 7) i fanciulli di ambo i sessi dai 12 ai 15 anni compiuti, non possono superare le 11 ore di lavoro, e le donne di qualsiasi età le 12 ore (1). Questo orario si còmputa dall'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera, all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi. Ai fanciulli e alle donne è, di regola, vietato il lavoro notturno, dalle ore 20 alle 6 o dalle

(1) L'età di ammissione è di 13 o 14 anni, secondo i casi, nei lavori sotterranei di miniera, e ne sono escluse le donne. È di 15 anni pei maschi e di 21 per le donne, nei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, designati da apposita tabella (art. 1°, stessa legge).

21 alle 5, a seconda delle stagioni (legge, art. 5). Solo dove il lavoro sia ripartito in due squadre, o « mute », esso può estendersi, con orari di non oltre 8 ore e mezza per ciascuna squadra, dalle 5 alle 23, che diventarono le 22 (salvo eccezionalmente per qualche lavoro) in virtù della Convenzione di Berna 26 settembre 1906, approvata con nostra legge 20 luglio 1909. Ciascuna squadra (Regolamento, art. 33) deve mantenere il suo turno e non può avvicinarsi con l'altra, salvo con l'assenso, debitamente accertato, dei due terzi degli operai sopra i 15 anni. Sono poi imposti riposi intermedi (legge, art. 8) di almeno un'ora per gli orari da 6 ad 8 ore, di 1 ora e mezzo da 8 a 11 ore, di 2 ore fra 11 e 12. Con l'assenso di tutti gli operai, l'ora e mezzo può ridursi ad un'ora e — nel caso delle due squadre — l'ora a mezz'ora; con che però (le due squadre dovendo svolgersi, per la Convenzione di Berna, in un periodo complessivo di ore 17) il lavoro effettivo di ciascuna squadra non supererà di fatto le 8 ore. Le tolleranze concesse all'inizio, alla ripresa e alla fine del lavoro, e le interru-

zioni inferiori a 15 minuti, non si comprendono nel riposo, il quale (eccettuata la mezz'ora nel lavoro a due squadre) può ripartirsi in due periodi (Regolam., art. 35).

Per la legge 16 giugno 1907 sulla risicoltura — art. 11 e 12 — il lavoro di monda (al quale non sono ammessi i fanciulli sotto i 14 anni) non può iniziarsi avanti il levar del sole, nè eccedere le nove ore per i lavoratori che non pernottano sul fondo, e le dieci per quelli che vi pernottano. Anche nel caso di ricupero consensuale di ore perdute per intemperie, l'orario massimo è di dieci ore per tutti. Non è ammesso lavoro supplementare di mondatura. I riposi intermedi (art. 13) sono determinati dai Regolamenti provinciali. Nelle ore di lavoro non si computano i periodi di riposo, nè l'andata e ritorno sul e dal posto del lavoro.

Per entrambe le leggi (donne e fanciulli, art. 40; risicoltura, art. 13, regolam., art. 14) il tempo che deve concedersi alle madri che allattano (mezz'ora a' meno; un'ora per le operaie che all'uopo debbono recarsi fuori della fabbrica) si computa nell'orario di lavoro.

È prescritta (donne e fanciulli, art. 9) la giornata di riposo settimanale di ventiquattro ore, che in risaia (legge, art. 14; regolamento, art. 15), salvo eccezioni imposte da vicende meteoriche, deve essere festiva e decorrere da un'alba all'altra.

Queste disposizioni sopravviveranno in generale alla legge delle otto ore, non escluse quelle sulla durata del lavoro (dodici ore per le donne; undici per i fanciulli; nove e dieci in risaia), nel senso che, nelle industrie che occupano donne e fanciulli — e ordinariamente, per un riflesso quasi automatico, nelle industrie a maestranze mescolate — esse aggiungeranno un argine saldo ed estremo a quello, fluttuante, che sorge dall'obbligo di osservare la media di otto ore giornaliera, in tutti quei casi in cui sarebbe possibile, col consenso delle parti, un prolungamento eccessivo, per effetto di ripartizioni ultra-ebdomadarie troppo disuguali, aggravate dall'aggiunta di lavoro straordinario o complementare; senza pregiudizio, s'intende, del maggior freno che, nei casi su accennati, imporrà, col suo potere discreetivo, il Comitato permanente del Lavoro.

Ma vi sono due disposizioni, fra le citate, che possono inceppare l'attuazione delle otto ore, specialmente nella sua forma normale e più desiderabile, quella delle otto ore effettive giornaliere o 48 settimanali, di cui all'art. 1 dello schema.

La prima, o meglio il primo gruppo di disposizioni, è quello per cui, nel lavoro industriale (a differenza dal lavoro in risaia), sono computati nel tempo di lavoro il percorso dall'entrata nell'opificio, ecc., al punto del lavoro e viceversa, le tolleranze all'inizio, alla ripresa e alla fine del lavoro, e i riposi inferiori a 15 minuti. La riduzione dell'orario ad otto ore si otterrà più facilmente, e nella sua forma più completa e più schietta, se le otto ore potranno essere intere e sature di lavoro effettivo. Lasceremmo quindi ai liberi accordi e, occorrendo, al ragionevole arbitrio del Comitato permanente, regolare questi particolari.

La seconda disposizione è quella che prescrive che il riposo, nell'orario da sei a otto ore, debba essere almeno di un'ora.

Questa regola fu già contraddetta dalla

stessa legge, all'intento di agevolare gli orari di otto ore e mezzo e di otto ore, nel caso delle due squadre, colla possibilità della riduzione del riposo a mezz'ora. Praticamente e a maggior ragione (sebbene la lettera della legge lo escluderebbe) la medesima facoltà fu consentita per l'orario di otto ore e mezzo od otto ore, completamente diurno, ad una sola squadra. La stessa riduzione del riposo deve apparire anche più plausibile nel caso di tripla squadra, che si farà oggimai sempre più frequente nelle lavorazioni necessariamente continuative, e che il più sovente, ci sembra, si concreterà in tre orari, ciascuno di sette ore e mezzo di lavoro effettivo.

Ma l'adozione delle otto ore, nella riforma delle vicende delle squadre, esigerà esperimenti molteplici di orari variamente alternati, che potrebbero suggerire altri ritocchi alle norme vigenti. Perciò proponiamo — col- l'art. 13 dello schema — che, udito sempre il Comitato permanente, il Governo *debba* provvedervi, ed abbia inoltre facoltà di coordinare in *testo unico* le varie leggi sul lavoro.

Registriamo qui, per continenza di causa,

i *desiderata* espressici dalla « Federazione italiana fra operai tessili », affinchè il lavoro a squadre: 1° venga limitato il più possibile, tenendo conto delle note ragioni d'igiene, ecc.; 2° non superi mai le sette ore giornaliere e sia interrotto da almeno mezz'ora di riposo a macchine ferme, con facoltà alle operaie di fruirne fuori della fabbrica, come la Federazione stessa avrebbe già concordato cogli industriali cotonieri. *Desiderata* che troverebbero forse più facilmente il loro luogo, quando, giusta l'esempio inglese, si emanasse una legge speciale per le industrie tessili, e che ad ogni modo dirà il Consiglio superiore, o a suo tempo il Comitato permanente, se possano o debbano formare oggetto dei regolamenti particolari, dei quali accenneremo fra breve.

f) *Magistratura speciale*. — *Regolamenti particolari*. — *Sanzioni*. — *Altre garanzie* (Art. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Questo gruppo di temi attiene più specialmente alla procedura e alle guarentigie per l'applicazione della legge.

Discorrendo in questo stesso capitolo (§ 1°) del « lavoro effettivo » e più oltre (§ 2°, lett. *d*) del « lavoro straordinario o complementare », già chiarimmo l'opportunità di affidare al *Comitato permanente del Lavoro*, come organo specializzato *ad hoc*, per l'applicazione della legge (soprattutto nel suo primo e più difficile periodo), quelle stesse facoltà discretime, che già altre leggi gli attribuiscono in fatto di deroghe.

A ciò provvedono, nel nostro schema, l'articolo 3, per correggere le eventuali arbitrarie ineguaglianze della ripartizione ultraabdominaria della media oraria di otto ore; l'articolo 5, per moderare il lavoro straordinario, con la introduzione anche di una specie di « azione popolare » da parte di qualunque cittadino (e non dei soli direttamente interessati) contro i possibili abusi, fossero pure consensuali, e con la facoltà dell'intervento d'ufficio del Comitato; l'articolo 6, pel caso di prolungamento d'orario dovuto a forza maggiore o a pericolo imminente, e non altrimenti evitabile, delle cose o delle persone; l'articolo 7, per le controversie in esso

prospettate e di cui diremo fra breve. Il tenore amplissimo dell'articolo 5 domina ed investe tutta quanta la materia della legge, non escluse le controversie che sorgessero per violazione degli articoli 8 e 9, salva (s'intende), nei congrui casi, la giurisdizione specifica, che il Comitato potrà in qualche modo integrare ma non dovrà sostituire, dell'*Ispettorato del Lavoro*, dei *Collegi probivirali*, o del *Magistrato ordinario*. La distinzione fra le varie competenze nascerà dalla pratica, senza bisogno, nè opportunità, di determinarla *a priori* con regole astratte ed universali. Si capisce che all'Ispettorato spetterà principalmente la vigilanza locale, l'accertamento e la denuncia delle contravvenzioni, la rilevazione delle condizioni di applicazione della legge, la relativa consulenza verso i privati e le autorità che ne lo richiedano, la istruttoria delle questioni che ne scaturiranno, il primo amichevole intervento per la risoluzione di eventuali conflitti, a norma della legge che lo disciplina. Spetteranno al Magistrato ordinario i giudizi sulle contravvenzioni (art. 10) e, nei casi che eccedessero la

competenza probivirale, i giudizi di diritto privato, di cui fosse richiesto, sulla esecuzione delle norme contrattuali.

Ai Collegi probivirali spetteranno le controversie deferite loro dalla legge. Al quale proposito due voti ci parrebbero da formulare: 1° che venga tolto ogni limite alla *competenza per valore* della Giuria, oggi ristretta ancora a lire 200, malgrado l'aumento generale dei salari e la svalutazione della moneta; 2° che venga infine disciplinata la giurisdizione dei Collegi probivirali in materia di *controversie e conflitti collettivi*, giusta le proposte che da tanto tempo il nostro Consiglio ha invano elaborate (1).

Verranno al Comitato permanente le que-

(1) *Atti del Consiglio Superiore del lavoro* : II Sessione ordinaria: marzo 1904: pag. 104 delle *Discussioni*, e pag. 20 delle *Relazioni*. Con decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, fu provveduto a togliere il limite di competenza per valore e fu ammesso e disciplinato l'intervento dei Collegi di probiviri nelle controversie e nei conflitti collettivi; ma questo decreto, emanato in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo, ha carattere temporaneo e non ha effetto che fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

stioni di carattere più alto e più generale, quelle che gli saranno direttamente sottoposte dall'Ispettorato e dalle parti interessate, i ricorsi contro l'azione degli Ispettorati.

Tuttavia molte difficoltà potranno essere prevenute e risolte dai *regolamenti particolari*, preveduti dall'art. 11, che dovranno inoltre ingegnarsi di definire, meglio che a noi non sia riuscito, ciò che debba intendersi per « lavoro effettivo » ai sensi dell'art. 1° (1).

Quanto alle *sanzioni* della legge, richia-

(1) La recente *legge francese* per le otto ore, come già si è notato, è tutta, o meglio sarà, nei *Regolamenti particolari*: la legge si limita ad affermare il principio. I Regolamenti, che saranno fatti d'ufficio o su domanda di una o più organizzazioni padronali o operaie, nazionali o regionali, le quali in ogni caso dovranno essere consultate, e dei cui accordi dovrà tenersi conto, non solo fisseranno, per professione, per industria, per commercio o per categoria professionale, per tutto il territorio o per una regione, il tempo e le condizioni di applicazione del nuovo orario di otto ore giornaliera, o 48 settimanali, o di una media equivalente su un periodo diverso, e saranno riveduti quando urtassero nel disposto di nuove Convenzioni internazionali, ma dovranno inoltre stabilire: 1° la ripartizione delle ore di lavoro della settimana di 48 ore per consentire il riposo nel pomeriggio del sabato o qualsiasi altra modalità equiva-

miamo gli articoli 9 e 10 dello schema. Il primo, che commina *la nullità delle pattuizioni che tendessero ad eluderla*, non esige illustrazioni. Del secondo, relativo alle *contravvenzioni*, notiamo questo di caratteristico: di regola, la contravvenzione non ci parve punibile bilateralmente; nè per considerazioni giuridiche, poichè il dolo della violazione dell'orario appartiene normalmente a chi ha un vero interesse ad eluderlo, e questo non è il lavoratore, nel cui vantaggio esso è

lente; 2° la ripartizione delle ore di lavoro in un periodo diverso dalla settimana; 3° il termine entro il quale l'attuale durata del lavoro, nelle professioni, nelle industrie, nel commercio o nelle categorie professionali considerate, sarà ridotto, in uno o più momenti, entro i nuovi limiti; 4° le deroghe permanenti necessarie pei lavori preparatorii o complementari da eseguirsi oltre l'orario generale e quelle relative a date categorie di persone il cui lavoro sia essenzialmente intermittente; 5° le deroghe temporanee necessarie perchè le aziende possano far fronte a un aumento di lavoro straordinario, a necessità nazionali, o ad accidenti sopravvenuti o imminenti; 6° le misure pel controllo delle ore di lavoro, dei riposi e della durata del lavoro effettivo, come pure la procedura secondo cui verranno accordate o utilizzate le deroghe; 7° le regioni cui i regolamenti sono applicabili. Tutto un *corpus iuris*.....

prescritto, e che il più spesso deve trovarsi in condizioni di coazione passiva; nè per considerazioni pratiche, mal potendosi concepire una persecuzione giudiziaria che, nel più dei casi, dovrebbe colpire intere maestranze (1).

Un'eccezione per altro si imponeva: quando il lavoratore, che ha già lavorato presso altra azienda, tragga egli stesso in inganno il datore del lavoro, dandogli a credere di poter assumere un determinato lavoro complementare senza eccedere con ciò il massimo dell'orario normale. Le responsabilità, in questa ipotesi, sono naturalmente invertite.

Sorse questione in seno al Comitato permanente circa l'opportunità di comminare, per i casi di contravvenzioni più gravi, la

(1) Lo stesso criterio è adottato dal maggior numero delle leggi che trattano questa materia. Fa eccezione la legge *belga* 13 dicembre 1889, che punisce di ammenda (art. 17) il padre, la madre o il tutore che abbiano fatto o lasciato lavorare un fanciullo al di là delle preserizioni. La legge dell'*Uruguay* (art. 6) confisca agli operai la paga loro provenuta dal lavoro illecito, nei limiti del compenso di un mese. Finalmente il recente decreto *germanico* (art. X) punisce « chiunque » vi contravvenga, con una pena pecuniaria, reuibile, per gli insolubili, nel carcere fino a sei mesi.

pena dell'arresto (le leggi *germanica* e *russa* comminano il carcere fino a sei mesi e ad un anno). Una minoranza del Comitato vi si dichiarò recisamente contraria. Prevalse tuttavia l'opinione affermativa, per la riconosciuta necessità che anche le leggi sul lavoro, troppo spesso annullate da indulgenza di giudici e da compiacenti amnistie, comincino a venir prese sul serio, e per le seguenti considerazioni: che, nel testo dell'articolo, l'arresto è sempre una facoltà, non un obbligo, e quindi non sarà applicato che nei casi veramente più gravi; che esso non può venir applicato se non a chi si sia reso ripetutamente recidivo; che all'arresto, entro i limiti di un mese, può essere sostituita la riprensione giudiziale (art. 26 Cod. pen.); che convien pure premunirsi contro i casi nei quali, per un interessato senza scrupoli, possa essere un buon affare incorrere il rischio dell'ammenda, la quale, per l'art. 24 del Cod. penale, non può superare le lire 2000 (3000 — art. 75 — in caso di concorso di contravvenzioni).

Gli articoli 7 ed 8 tendono ad evitare, il primo, un *danno economico* ai lavoratori, per

effetto della legge proposta e, il secondo, la elusione della legge stessa mercè l'*assunzione di lavoro oltre orario*, sia a domicilio, sia presso una seconda azienda.

Il precetto (art. 7, 1° comma), pel quale le riduzioni d'orario, che la legge imporrà, non dovranno convertirsi in riduzione di stipendî, salari o paghe, e dovranno quindi elevarsi proporzionalmente le tariffe orarie ed elevarsi nella misura necessaria (che potrà essere assai meno che proporzionale, a seconda della possibile intensificazione del lavoro abbreviato) le tariffe dei cottimi; non ha — lo dichiariamo noi primi — che un valore tendenziale e provvisorio. Un patto analogo si incontra in tutti i concordati per le 8 ore stipulati di recente, e in tanto avrà applicazione in quanto, da un lato le condizioni dell'industria, dall'altro la resistenza della massa organizzata, lo francheggeranno. Nella opposta ipotesi, la ferrea legge economica avrebbe bentosto ragione del labile papiro e o la collusione delle parti o il licenziamento della mano d'opera restituirebbe l'equilibrio.

Tuttavia anche tale efficacia provvisoria meritava che la prescrizione si formulasse. Analogamente provvedono, del resto, e la legge francese (art. 2°), e gli accordi stipulati nella recente « Unione tedesca fra industriali ed operai » che riunisce, per il periodo di transizione dalla guerra alla pace, le grandi Federazioni operaie ed industriali ed è in fatto riconosciuta da quel Governo, e il cui articolo 9 così suona: « Il limite massimo della durata del lavoro giornaliero ordinario è fissato in 8 ore per tutte le aziende. Non possono effettuarsi diminuzioni di salari in conseguenza di questa diminuzione della durata del lavoro » (*Berliner Tageblatt*, 16 novembre 1918).

Il 2° comma, dell'art. 7, giuridicamente, è pleonastico. Niuno potrebbe ragionevolmente dubitare che la proposta o l'approvazione della nostra legge potesse comunque invalidare concordati già stipulati o norme vigenti più favorevoli ai lavoratori. La legge delle otto ore costituisce dei massimi, non dei minimi d'orario. Ma si vollero espressamente sventare i timori — o le speranze —

in senso contrario; e un analogo disposto è, ad esempio, nella legge francese sui lavori sotterranei (*Code du travail*, Lib. II, Cap. II, Sez. II, art. 9, *d*).

L'articolo 8, che vieta ai datori di lavoro di prolungare *l'orario normale di lavoro* dando lavoro a domicilio ai *lavoratori salariati*, o assumendoli per un lavoro che, aggiunto a quello anteriormente prestato in altra azienda, superi *l'orario massimo normale*, sembra incarnare una precauzione elementarissima contro l'elusione della legge, e analoghe disposizioni troviamo nella legge dell'*Uruguay* (articolo 5) e relativo regolamento (articolo 21), come pure nella nostra legge sulla risicoltura (articolo 12), all'intento, in quest'ultima, di impedire la cosiddetta *calca*. Analogo impegno è espresso nel Concordato degli orafi e gioiellieri, riferito nelle pagine antecedenti (pag. 17, nota 2). Sono precetti i quali, assai meglio che in comminatorie penali (sia pure dirette, come eccezionalmente in questo caso, anche contro l'operaio: art. 10), dovranno trovare la loro sanzione nella solidale vigilanza dei ceti interessati. L'articolo pre-

sentà tuttavia difficoltà non indifferenti e ci suggerisce tre osservazioni.

La prima: il divieto non può perseguire un lavoro che altri faccia *per proprio conto*, e non a beneficio e per incarico altrui; e questo è intuitivo.

La seconda: il lavoro qui considerato non cessa di essere illecito pel fatto che esso prenda il posto di quelle ore che, rimanendo in una stessa azienda, si potrebbero legalmente aggiungere all'orario normale per effetto di ineguale ripartizione ultrasettimanale, o come lavoro straordinario (articoli 3° e 5° dello schema). In altri termini, il divieto comincia dalla fine dell'*orario massimo normale*, cioè delle 8 ore giornaliere o della media corrispondente nell'ambito delle 48 ore settimanali (articolo 1° dello schema). Ove si aggiungesse a un orario già aumentato e più irregolare, per quanto tollerato dalla legge, costituirebbe non la contravvenzione, ma un'aggravante della contravvenzione; e ciò in considerazione dell'interesse a mantenere al più possibile l'orario normale, quando un'assoluta necessità dell'industria non vi si

opponga, e in ogni caso a subordinare le eccedenze ai collettivi accordi ugualitari delle parti interessate e alla tutela moderatrice del Comitato permanente, due freni a cui invece il lavoro complementare contemplato dall'articolo 8 si sottrae anarchicamente.

Terza osservazione e più irta di difficoltà: il precetto dell'articolo 8 riguarda il *lavoro salariato*, ossia l'operaio, il contadino, il manovale, ecc., che, larvamente ma realmente, prolunghino la loro giornata di lavoro con altro *lavoro salariato* e, dovrebbe aggiungersi, « del loro stesso mestiere ». Non riguarda gli *impiegati*, gli *stipendiati*, nè coloro che, pur essendo operai o contadini, prestino lavoro *di altro genere*, sia pure contro qualche remunerazione. La distinzione può *sembrare* arbitraria e in qualche caso *essere* illogica, ma, per la pluralità dei casi, ci sembra imprescindibile.

La giornata di otto ore lascia libere, normalmente, altre otto ore, che non devono sciuparsi nell'ozio, ma dedicarsi, il più possibile, ad altro lavoro, possibilmente più intellettuale, più spontaneo e gradito, onde la complessiva attività utile sociale ne sia

aumentata, non diminuita. Non v'è ragione che tale lavoro debba essere gratuito. D'altro canto, il lavoro dell'impiegato è d'ordinario più breve e più leggero di quello dell'operaio; mentre un lavoro più intellettuale e gradito costituisce una forma, e la migliore, di riposo alla fatica materiale dell'operaio. Vi hanno poi infinite iniziative che si sostengono unicamente con coteste prestazioni frammentarie, successive al lavoro ordinario del mestiere o della professione, e non si reggerebbero ove dovessero impiegare un personale esclusivamente dedito ad esse. Operai ed impiegati che, la sera o in altri ritagli di tempo, attendono all'amministrazione dei loro Circoli, delle loro Leghe o Cooperative, o ad opere di cultura popolare, e simili, od anche ad arrotondare il proprio reddito con occupazioni più leggiere, fuori dell'ambiente dell'officina o dell'ufficio, sono esempî da incoraggiarsi, non da condannarsi, e la legge delle otto ore ha appunto anche questo scopo.

Ciò che essa tende ad impedire è l'eccesso di sfruttamento, che converte masse di lavoratori in mandrie da lavoro per impinguare il

profitto altrui. Perciò la più parte delle leggi sugli orari limitano la loro sfera di efficienza al lavoro salariato propriamente detto delle sole aziende industriali. Se il nostro schema ha l'ambizione, legittima, di voler essere più largo, non perciò deve cadere nell'eccesso di atrofizzare le energie dei lavoratori, condannandoli, nelle ore libere, allo svago coatto, sinonimo di tedio, o alla buddistica contemplazione del proprio ombellico. Pensa anzi lo scrivente che tale concetto, a scanso di interpretazioni restrittive e inutilmente vessatorie, dovrebbe essere meglio scolpito nell'articolo in esame, coll'aggiunta di un capoverso dichiarativo, a un dipresso del seguente tenore:

« Questa disposizione non riguarda gli impiegati, nè chi lavora oltre l'orario per proprio conto, nè chi presta un lavoro di diverso genere da quello abituale del suo mestiere ».

La discriminazione dei casi di lavoro lecito da quelli che convenga ostacolare e reprimere non sarà facile sempre; ma è qui appunto — come del resto per l'applicazione di tutta quanta questa legge — che deve

intervenire l'assistenza intelligente delle organizzazioni, la meglio atta (insieme al criterio disinteressato del Comitato permanente del Lavoro) a integrare e a correggere, in così varia e complessa materia, le deficienze inevitabili della secca formula legislativa.

Provvedimenti accessori e compensatori

(Gravità relativa della riforma. — Condizioni perchè essa viva e trionfi. — Le 8 ore internazionali. — Materie prime, combustibili, tonnellaggio, trasporti. — Aumento possibile della produttività del lavoro. — Perfezionamento delle industrie. — Elevamento del lavoratore di fronte al capitale. — Comitati d'industria e d'officina. — Riforma del Consiglio superiore e dell'Ispettorato del lavoro. — Lavori pubblici, bonifiche e riforma agraria. — Il problema delle case e dei quartieri operai. — Lo Stato azionista. — La scuola e la coltura del popolo. — Il sabato inglese e gli alcolici. — Conclusioni).

La riforma, che ha nome dalle 8 ore, è assai più grave e assai meno grave, che non

appaia a primo aspetto a chi la guardi isolata, avulsa dai suoi concomitanti e dalle sue ripercussioni inevitabili, o peggio, a chi la guardi dall'angolo visuale ristretto di qualche interesse particolare.

Essa è grave, già lo avvertimmo, per la irresistibile tumultuarietà dell'assalto, per la fievole resistenza che incontra, per lo stato di anemia profonda in cui trova il paese, per lo spaventoso *deficit* del bilancio dello Stato, in condizione di fallimento latente. È grave, per il suo allearsi a pretese — al tempo stesso con essa contraddittorie e da essa indissociabili — di più laute mercedi, conseguenti al caro-viveri, non saputo o non potuto infrenare, onde un circolo vizioso, anzi una spirale interminabile di elevamenti delle paghe, di rincrudimento dei prezzi, di nuovi elevamenti delle mercedi, ecc., che insieme è inevitabile e ha del pazzesco. Anche è grave, pel suo coincidere con un diffuso stato d'animo di aneliti sconfinati e di riluttanza ad ogni disciplina (produrre meno e godere e consumare di più!), che è un po' in tutte le classi, che si rivela, fra l'altro, nella epi-

demia degli scioperi, proclamati e prolungati sovente senza causa proporzionata, a dispetto della resistenza degli organizzatori e dei consigli delle Commissioni operaie, suggestionati e accompagnati da vaghe aspettative, non ben definite, di rinnovamenti taumaturgici del mondo e della società, alle quali danno esca le notizie delle rivoluzioni dei paesi vinti, notizie artefatte e monche per le falsificazioni della stampa corrotta e per le castrazioni della Censura, che ne impediscono anche la conoscenza esatta e la critica serena; tutto ciò conseguenza del lungo spasimo della guerra, dello spirito di « millennio » che essa ha creato, dell'ambiente di violenza e di giuoco d'azzardo che ha suscitato, degli arricchimenti iperbolici e scandalosi e delle vaste disseminate rovine, delle sovvertite consuetudini personali e famigliari, del divezzamento di enormi masse, e non soltanto proletarie, dal lavoro utile e pacato, e così di seguito. Il quadro è più o meno preoccupante, a seconda della lente, democritea od eraclitea, di chi lo guarda; l'assieme di questi fenomeni potrà essere più

o meno transitorio, e auguriamoci che il riassetamento sociale e psicologico possa avverarsi senza bisogno di convulsioni sociali che aggraverebbero il disagio, provocando sanzioni naturali economiche che ristabiliscano, a prezzo di troppi altri sacrifici, l'ordine turbato. Il *raid* delle 8 ore, che nel suo fondamento è perfettamente logico e legittimo, assume, frattanto, un andamento imperioso e precipitoso, che è altro, e non il maggiore, dei sintomi di una *crisi politica*, tra di regime e di sistema sociale, forse in Italia più ardua a superarsi che altrove, per le minori risorse del paese e per la psicologia « primitiva » di gran parte delle masse, che irrompono come orde nelle organizzazioni e attorno ad esse, recandovi quella selvaggia passionalità e quell' « analfabetismo politico » che il Kautzky constatava in un recente suo articolo, e che scema efficacia ai consueti freni inibitori. La crisi tuttavia è universale e forse (non scandalizzi il paradosso) nei paesi sconfitti troverà più facili soluzioni che nei paesi vincitori, per la eliminazione, nei primi, dei poteri e delle mentalità che, avendola generata, sono

più tipicamente impotenti, anzi riescono piuttosto di ostacolo, allo sforzo necessario a risolverla.

Ma, appunto perchè si tratta di una *crisi*, che trascende di gran lunga il breve e secco fenomeno economico di un semplice raccorciamento di orari di lavoro, questo raccorciamento, nell'assieme del quadro, perde della sua importanza. Vogliamo dire che la società capitalistica, o potrà superarla, e non saranno le 8 ore ad impedirglielo, tanto più coi temperamenti in cui la riforma si cerca di contenere; o non ne sarà organicamente capace, e non sarà l'accidente delle 8 ore a determinar la catastrofe. Le 8 ore — orario massimo normale generale — significheranno, a breve andare, non è il caso d'illuderci, per ragioni di proporzioni evidenti, le 7 e le 6 ore per i lavori più pesanti ed ingrati, ed anche, per esempio — a iniziativa forse degli stessi industriali — per molti casi di lavoro a doppia squadra (fra le 5 e le 22), più particolarmente penoso alle maestranze, specialmente femminili e infantili, pel levarsi o pel rincasare notturno, per lo strozzamento

dei pasti e della digestione, per l'impossibilità dei ritrovi famigliari alle ore dei pasti e dei riposi in comune. La difficoltà dovrà sormontarsi nella sua interezza. Questa nostra legge sarà appena una « cintura elastica », che stimola e contiene il parto inevitabile del « fatto nuovo » e tende a prevenire l'aborto: l'esperienza potrà suggerire i necessari ritocchi; ma i rimedi, le guarentigie, i veri compensi ai grossi pericoli temuti, debbono ricercarsi altrove: nel complesso della politica e dell'economia. La riforma delle 8 ore è, in un certo senso, fuori ed al di là della legge.

In astratto, nulla esclude che la società moderna possa reggersi con orari di lavoro anche di gran lunga minori delle 8 ore. Basti riflettere che le meravigliose conquiste della scienza e della meccanica moderna hanno, in un secolo, col vapore, coll'elettricità, colla trasformazione delle forze idriche, ecc., centuplicata, in molti campi, la media potenzialità produttiva del lavoro umano, mentre la popolazione raddoppiava a mala pena, e il tenor di vita delle grandi masse non si elevava che di qualche linea. Ciò significa — aritme-

ticamente e assiomaticamente — che gli orari potevano essere ridotti sotto la metà, senza danno della produzione dei beni necessari e veramente utili alla vita civile, se non erano, a porvi ostacolo, troppi vizî sociali e artificiali nella distribuzione e redistribuzione della ricchezza prodotta. Questi ostacoli, quanto siano riducibili od eliminabili, perdurando il regime capitalistico, è problema che spetta alla storia di risolvere, ed eccede i confini segnati a questa Relazione. Nell'ambito degli attuali ordinamenti, v'è pur sempre un margine largo di provvedimenti, che possono agevolare e guarentire la riforma di cui ci occupiamo.

Anzitutto, dal punto di vista nazionale, è invocato da ogni parte — non se ne fa una pregiudiziale, per non incappare in un evidente circolo vizioso — che la legge sia universale, fra gli Stati che stanno in concorrenza economica (1).

(1) FEDERICO FLORA, in *Industrie italiane illustrate* (maggio 1919, pag. 83 e seg.) sostiene che la « internazionalizzazione » è inconciliabile con la crescente differenziazione quantitativa e qualitativa delle

Perciò si fa appello alle Convenzioni internazionali. Il problema è di politica estera, e quanto riferimmo a proposito della Conferenza del lavoro, che sedette a Parigi accanto alla Conferenza per i preliminari di pace,

imprese industriali dei singoli paesi e della loro efficienza produttiva, spesso favorita, come avveniva in Francia, nell'Ungheria, nell'Austria, per l'industria serica, da premi e compensi governativi di varia natura. « Non è possibile — egli scrive — assoggettare allo stesso orario settimanale la secolare industria cotoniera inglese, da lungo accentrata e specializzata, con i suoi 56 milioni di fusi, di una clientela mondiale, con la giovane industria cotoniera italiana, dispersa in tutta la penisola, che accomuna nella stessa impresa le funzioni più disparate, povera di forza produttiva, di maestranze stabili, di grandi mercati d'esportazione ». E cita il classico esempio della tessitrice inglese, che attende a quattro e persino a sei telai, mentre la nostra tessitrice, che spesso alterna il lavoro del cotonificio con quello agricolo, non riesce che a comandarne due. L'argomento porterebbe, non già all'inutilità di una legge internazionale, ma anzi alla necessità di una legge, che — data la inevitabilità delle 8 ore in Italia — imponesse all'Inghilterra l'orario di 7 o di 6. La cosa non è facile, se le *Trade Unions* e il labourismo non aiutano con gran colpi di spalla.... Vero è che il Flora, all'azione di una legge, ch'egli giudica fatalmente troppo rigida e troppo diseguale nell'uguaglianza, preferirebbe quella, più elastica, della graduale conquista sinda-

non è fatto per troppo rassicurarci. Probabilmente gli industriali italiani dovranno all'azione, che essi certo augurano sempre più energica (*salutem ex inimicis*), del movimento proletario degli altri paesi e alla rinnovata Internazionale dei lavoratori, se potranno,

cale. Egli inoltre non crede vero — e la opinione va riferita, per la indiscutibile autorità di chi la professa — ciò che si stima comunemente, che cioè l'abbreviazione degli orari scemerà la disoccupazione, la quale — egli dice — dipende unicamente dal capitale. « Anche restando invariati i salari (*e vedemmo in questa Relazione quanto l'ipotesi sia assurda e già smentita dai fatti*), la riduzione della giornata di lavoro, scemando il prodotto, assottiglia il capitale, e quindi la domanda di operai ». Sono argomentazioni strettamente economiche, meglio, *economiche*, che prescindono forse troppo dal coefficiente morale e politico. Del resto, lo stesso scrittore ne conviene fino a un certo punto e ammette che le sue « non sono illazioni fatali ». « La storia economica dimostra che, entro certi limiti (*e come i limiti si possano spostare, toccheremo nel presente capitolo*), ogniquale volta l'introduzione delle 8 ore venne associata, per parte dei capitalisti, ad un *perfezionamento del macchinario* e, per parte dei lavoratori, ad un *maggiore rendimento orario della loro opera*, la produttività dell'industria, in luogo di declinare, aumenta. La riduzione della durata di lavoro, se dapprima abbassa il salario, finisce poi, mercè la accresciuta produttività dell'impresa, per risollevarlo al disopra dell'antica misura ».

senza troppa rovina, tener fede ai concordati e alla legge. La questione è preoccupante soprattutto per le industrie che esportano (veggansi le cifre di alcune maggiori esportazioni, in nota al § 2º, lettera A, del nostro 1º capitolo), alle quali la concorrenza estera pei mercati stranieri ben potrebbe imporre l'abbandono di una parte cospicua della produzione, ciò che ridurrebbe gli orari rispettivi non a 8, ma a *zero* ore, e produrrebbe la crisi dei salari pei lavoratori occupati (1).

(1) Secondo una Memoria fornitaci dall'Ufficio del Lavoro, nell'industria cotoniera, che è, non per il valore, ma per la massa di prodotto e di lavoro, la industria italiana la più largamente esportatrice, la riduzione degli orari dalle attuali 63 ore (in media) settimanali alle 48, riduzione del 23,8 per cento, in paragone alla industria cotoniera inglese, che dalle ore 55 e mezz: in media, tende a scendere alle 47, cioè del solo 13 e mezzo per cento, aumenterebbe, dopo la riforma nei due paesi, la differenza di costo del prodotto, che è già a nostro svantaggio, da centesimi 9,50 a centes. 18,55 per un chilogrammo di filato, e da due a circa tre centesimi e mezzo per ogni metro di tessuto di altezza semplice, con 20 battute al minuto per centimetro. Concorrerebbero a questa maggior differenza il più alto costo della forza motrice (lire 120 all'anno in media il cavallo elettrico in Italia, lire 70 il cavallo-vapore in Inghilterra,

Ma la difficoltà non è meno reale per quegli industriali che producono solo per l'interno, i quali, se posti in condizioni troppo sfavorevoli di fronte alla produzione similare di altri paesi, premeranno per l'elevamento delle barriere doganali, con tutti gli effetti disastrosi pei consumatori — in prima linea la massa lavoratrice — che non occorre ricordare.

colle sue grandi disponibilità di carbone sul posto), il minor rendimento della mano d'opera (in media, in Italia nove operai dove in Inghilterra, per la stessa produzione, ne bastano cinque e mezzo; nella filatura è possibile un certo ricupero per una maggiore intensificazione del lavoro; nella tessitura esso sarà appena sensibile); il maggior costo degli impianti, calcolati — tenuto conto approssimativo degli ammortamenti — a lire 20 per fuso in Inghilterra, a lire 52,50 in Italia, ecc. La Memoria, ricordando che agli Stati Uniti solo ora i cotonieri ottennero le 48 ore, e che il Giappone lavora ancora a due squadre per 69 ore ciascuna, conclude che, se in Italia si applicasse la stessa riduzione percentuale del 13 e mezzo per cento come in Inghilterra, scendendosi dalle 63 alle 53 ore e mezza settimanali (6 ore il sabato e 9 ore e mezza gli altri giorni), la produzione si manterrebbe inalterata, il costo crescerebbe pochissimo, e rimarrebbe tempo a ulteriori riduzioni più coraggiose, quando all'estero si fossero fatti altri passi e la nostra industria si fosse riassetata.

La questione delle 8 ore è dunque, in primissima linea, questione di materie prime, di combustibile, di tonnello, di trasporti. Se la « Società delle Nazioni » non faceva la bancarotta dolosa che è universalmente proclamata, se calava in terra il miraggio di una « Cooperativa delle Nazioni » per la ripartizione equa delle materie prime, dei combustibili, dei trasporti, onde l'Italia è sì avaramente dotata; se, soprattutto, l'«ultima guerra» ci dava, come aveva giurato alle sue vittime, la libertà degli scambi, la giustizia internazionale e il disarmo universale, che consentirebbero all'Europa non balcanizzata, libera da antichi e da nuovi incubi e da some tributarie spossanti, di ripigliare tranquillamente la sua ascesa nel lavoro e nella civiltà, se la politica di questi grandi scopi, umani e rivoluzionari, non fosse stata sopraffatta dalla politica brigantesca dell'«arraffa arraffa» e da quella medievale, o puerilmente sentimentale, del palo di confine e del chilometro quadrato, le nostre preoccupazioni sarebbero infinitamente minori. Senza disperare che gli sforzi dei nostri negoziatori ottengano, in

prosiegua di tempo, risultati meno delusorii di quelli che si sussurrano, o in attesa (nel peggiore, o forse nel miglior caso) che alla « pace di guerra » delle diplomazie succeda, auspicata, la « pace di pace » dei popoli e dei proletariati, ci converrà cercare la salute anche per altre vie.

Converrà che il lavoro, ovunque possibile, sia fatto più intelligente, più zelante e più redditizio, al che la versatile agilità dell'ingegno italico si presterà mirabilmente (la umiliante inferiorità della tessitrice italiana con due soli telai, di fronte alla inglese con quattro o sei, non ha nulla di etnicamente necessario ed è debito di onore nazionale di cancellarla), allorquando — oltre l'adozione, stimolata dall'orario breve, di impianti sempre più perfetti, di applicazioni scientifiche più alacri, di cottimi (stimolanti e non esaurienti) meglio studiati, di metodi di lavorazione più rispondenti alla legge del minimo mezzo anche senza giungere agli estremi troppo teorici di un « taylorismo » da gabinetto, di tutto ciò insomma che assicurò il primato industriale ad altri paesi — siano

introdotte norme igieniche nell'officina (gli specialisti assegnano un altissimo valore, sotto questo rapporto, alla composizione, ai luoghi e ai modi dell'alimentazione durante i riposi) e tali rapporti fra capitale e lavoro, fra dirigenza e mano d'opera, che rialzino la dignità del lavoratore, ne facciano un associato consapevole e cointeressato nell'impresa, non già con la largizione incontrollata, limosiniera, vincolatrice e per più versi sospetta, della partecipazione agli utili vecchio stile, ma con l'assurgere della massa operaia — negli stabilimenti, nei distretti industriali, nello Stato — alle condizioni di un'energia non inferiore, nè economicamente, nè moralmente, nè politicamente, a quella delle classi attualmente dirigenti, responsabili della produzione industriale. A ciò il generalizzarsi e il consolidarsi delle grandi federazioni e confederazioni industriali ed operaie per la stipulazione e l'osservanza dei contratti collettivi e di tariffa, porgono una base sempre più salda. Lo stesso « controllo operaio sulla gestione delle aziende », che spaventa gli adoratori della vecchia formula superata: « pa-

drone in casa mia », è già in progressivo divenire nei paesi più evoluti, mercè le Commissioni interne di fabbrica, i Comitati di officina, l'intervento dei Comitati industriali misti locali e nazionali, con rappresentanze paritetiche elettive delle due classi, in tutte le questioni del lavoro, suggeriti e favoriti in ogni maniera, per esempio, dal Governo inglese nelle sue recenti Relazioni (1), e racco-

(1) La *Labour Gazette* (febbraio e marzo 1919) reca interessanti riassunti di alcune di queste Relazioni del Ministero inglese del Lavoro — quarta serie — condotti sulla base del famoso rapporto Whitley, e contenenti le norme per la costituzione dei Comitati ai quali accenniamo. La prefazione, firmata da Sir D. I. Shakleton, assegna, per esempio, ai Comitati misti nazionali queste funzioni: 1° Assicurare quanto più è possibile la collaborazione fra proprietari e lavoratori per lo sviluppo dell'industria e per il miglioramento delle condizioni di quanti vi sono addetti; 2° Regolare i salari, gli orari di lavoro e le condizioni della fabbrica e dell'industria in genere, d'accordo con le organizzazioni professionali; 3° Studiare i mezzi per disciplinare la produzione e il lavoro; 4° Studiare gli organismi esistenti per la risoluzione delle vertenze e la creazione, all'occorrenza, di organismi nuovi; 5° Assicurare l'inclusione di tutti i proprietari e i lavoratori nelle rispettive associazioni; 6° Raccogliere statistiche e notizie su materie concernenti l'industria; 7° Incoraggiare lo studio di

mandati, sotto gli auspici del Governo, dagli accordi della già ricordata « Unione tedesca del lavoro tra industriali ed operai » (*Arbeitsgemeinschaft industrieller und gewerblicher Ar-*

nuovi processi e nuovi perfezionamenti dei prodotti; 8° Agevolare la utilizzazione di ogni nuova invenzione e perfezionamento di macchinari o di metodi, garantire i diritti degli inventori e l'equa ripartizione degli utili che ne derivano; 9° Fare inchieste su speciali problemi dell'industria, studi comparativi sull'organizzazione industriale d'Inghilterra e d'altri paesi, pubblicarli e organizzare conferenze su oggetti di interesse generale dell'industria; 10° Curare i miglioramenti igienici nelle condizioni dei lavoratori; 11° Vigilare l'ammissione e l'allenamento dei lavoratori, cooperando colle autorità scolastiche per l'istituzione di scuole educative e preparatorie all'industria; 12° Diramare alla stampa notizie esatte su materie concernenti l'industria di interesse generale; 13° Far presenti al Governo e alle altre autorità i bisogni dell'industria; 14° Occuparsi di tutti gli argomenti che debbono essere riferiti al Governo e ai dipartimenti governativi; 15° Esaminare le proposte per la creazione di Consigli distrettuali e di Comitati di lavoro, con riguardo alle organizzazioni già esistenti; 16° Collaborare coi Comitati misti di altre industrie su problemi d'interesse comune. Questi Comitati sono presieduti alternativamente da un padrone e da un operaio, oppure da un presidente fuori classe. Possono aggregarsi membri competenti su singole questioni. Le deliberazioni debbono ottenere l'approvazione della maggioranza di ciascuna parte. Norme

beitsgeber und Arbeitnehmer Deutschlands) (1),
pei quali accordi tutta la vita interna delle
fabbriche — igiene, condizioni di lavoro, re-
golamenti, innovazioni tecniche, ecc. — si
svolge sulla base delle intese amichevoli, e,
in caso di conflitto, degli arbitrati. E tacciamo

analoghe riguardano i Consigli distrettuali e i Comitati
d'officina, che si radunano nelle ore di lavoro, e ai
membri operai decorre il salario anche durante le
sedute. Analoghi Comitati vennero istituiti negli
Enti e nei servizi pubblici, sia dipendenti dallo Stato,
sia dagli Enti locali.

(1) Questi accordi cominciano dal riconoscere le
organizzazioni operaie come rappresentanze profes-
sionali dei lavoratori, esclusa ogni limitazione alla
loro libertà di coalizione. Sanciscono il diritto di im-
mediata riammissione al lavoro degli smobilitati.
Riconoscono l'ordinamento in comune degli Uffici
di collocamento, gli accordi collettivi per la stipula-
zione dei patti di lavoro, l'istituzione dei Consigli
di operai nelle fabbriche, di Consigli ed Uffici pari-
teticici di conciliazione, l'orario di otto ore senza dimi-
nuzione di salari, il funzionamento di un Consiglio
centrale paritetico per la soluzione delle vertenze
in ogni ramo professionale, le cui decisioni sono im-
pegnative per assuntori e lavoratori. — Un'ordinanza
23 dicembre 1919 del Consiglio dei Commissari del
popolo disciplina l'obbligatorietà dei contratti di
tariffa, che l'Ufficio del Lavoro può estendere alle
aziende similari che non abbiano direttamente par-
tecipato alla stipulazione.

delle Repubbliche dei *Soviet*, per la difficoltà ancora esistente di controllare quanto i principî affermati nei decreti vi trovino, e con quali risultati, conferma nella pratica (1).

A intenti consimili potrà notevolmente conferire la auspicata riforma e il rinnovamento, su basi elettive paritetiche più vaste, del nostro Consiglio del Lavoro, ove si riesca con esso ad avvalorare — al centro e alla periferia dello Stato — l'influenza politica della competenza tecnica delle classi laboriose nello Stato e nella Costituzione, integrando, senza sovvertirla, la necessaria unità democratica

(1) Il Bollettino municipale *Città di Milano* (marzo 1919, pag. 96) riferisce le norme, 14 novembre 1917, del Comitato esecutivo dei *Soviet* di Russia, circa il controllo operaio della produzione, degli acquisti e delle vendite dei prodotti e delle materie prime, dei depositi, nonchè della parte finanziaria delle aziende, per garantire — dice l'art. 1° — gli interessi del regolare svolgimento dell'economia popolare in tutte le aziende industriali, commerciali, bancarie, navali, dei trasporti, di Cooperative, di associazioni produttive, ecc., che si valgono del lavoro salariato o danno lavoro a domicilio; controllo esercitato da Comitati operai elettivi, coadiuvati da revisori specialisti, con diritto di tutto esaminare, abolito il così detto « segreto commerciale ».

del potere legislativo nazionale. Ne scaturirà un nuovo impulso allo sviluppo coraggioso della legislazione del lavoro e della tutela sociale, che per altro rimarrebbe *chiffon de papier* ove non la francheggiasse un ardito e corrispondente ampliamento dell'attività e dei poteri dell'Ispettorato del Lavoro. Si pensi soltanto alla mole immane di lavoro predisposto dall'Ufficio e dal Consiglio del lavoro nei loro anni più fecondi, e rimasto inutilizzato negli archivî, anche in quelle parti la cui adozione tempestiva avrebbe risparmiato alla nazione tante iatture nella crisi della guerra e del dopo-guerra.

In un paese eminentemente agricolo qual è l'Italia, fra tanta miseria di strade, di ferrovie, di porti, di dotazione navale (il dominio dei mari non è forse, assai più che di trattati, questione di effettivo possesso di porti e di naviglio?), con un reddito agricolo medio di tanto inferiore a quello potenziale, e persino a quello raggiunto da nazioni in condizione di clima e di naturale fertilità grandemente inferiori, i lavori pubblici e la trasformazione agricola assumono un'importanza

preponderante. Questa e quelli forniranno il più saldo contrafforte all'attuazione della legge delle 8 ore, mercè l'aumentata capacità di lavoro e di acquisto delle masse italiane. Vi è nel nostro stesso Consiglio chi può narrare, colla voce dell'esperienza, come l'organizzazione intelligente del lavoro agricolo possa decuplicare, in qualche anno, il valore ed il reddito di vaste tenute, senza bisogno di accrescere, anzi limitando, gli orari di lavoro consuetudinari.

È dimostrato matematicamente in teoria, e confermato da parziali, ma decisive esperienze, che di vaste zone del paese nostro, disertate dalla miseria, dalla emigrazione, dalla siccità, dalla incoltura, dalla malaria, ecc., potrebb'essere quintuplicata, nel corso di cinque o sei anni, la produttività, aumentato il valore di decine e decine di miliardi e trasformata da selvaggia in civile la fisionomia, assicurando ai lavoratori condizioni di vita economica e morale infinitamente più elevate, con un sistema rapido e sapiente di bonifica integrale e di imbrigliamento e sbarramento delle forze idriche, variamente adat-

tato alla varietà delle singole plaghe. Bisogna che la teoria diventi prassi e lo sperimento parcellare legge comune. Non respingendo, anzi accortamente associando a tali iniziative gli interessi del capitalismo e la virtù della competenza tecnica, bisogna che la terra di tutti sia data in utenza alle affittanze collettive, alle Cooperative di lavoro dei contadini, senza odiose e anacronistiche instaurationi di privilegi castrensi e trincerocratici. Bisogna che tutta la terra italiana — strappata all'indolenza della proprietà affamatrice — diventi, nel più breve termine, la terra di tutti gli Italiani. E con quelle della loro terra siano messe in valore le sterminate ricchezze latenti del loro mare.

Forse un'oculata politica dei consumi, valendosi delle forze della schietta cooperazione, eviterebbe alle folle italiane la necessità di insegnare ai poteri pubblici, coll'assalto medievale ai magazzini delle sussistenze, come si possano disperdere l'incetta e il bagarinaggio degli affamatori — che, determinando l'ascesa dei salari, aggravano le difficoltà degli orari brevi di lavoro.

Ma al lavoratore italiano, se la sua opera debba farsi più intensamente produttiva, è dovere improrogabile fornire ciò di cui più difetta: la casa. La casa, che non sia tugurio, che non sia soffitta, che non sia la tana e il cimiciaio, ma il tranquillo nido del riposo, degli affetti, del raccoglimento salutare. Il problema dei quartieri popolari, della casa operaia igienica ed a mite prezzo, delle città-giardino accanto o nel mezzo degli alveari industriali, è assai meno estranea, che non sembri a prima vista, al problema del lavoro redditivo e quindi degli orari di lavoro.

A quest'opera molteplice e redentrica possono e debbono convergere le energie congiunte della economia, dell'amministrazione, della politica; delle classi industriali, delle classi operaie e dello Stato; dello Stato rinnovantesi ancor esso, svincolantesi dalle pastoie del burocratismo parassitario, e che, se non ancora è allenato a farsi esso stesso produttore e capitano d'industria, ben può allearsi alla privata iniziativa come partecipe e azionista delle grandi opere economiche, sostituendo la funzione di cointeressato e di

arbitro compositore fra gli opposti interessi, a quella di implacabile tassatore e tosatore della produzione.

Ma il gruppo più importante di provvedimenti, che dovrebbero assicurare alle 8 ore di lavoro il loro tranquillo trionfo, consiste in quelle misure che possono elevare il valore intellettuale, tecnico, morale, politico — anche e soprattutto politico — dell'uomo, dell'Italiano, del produttore manuale. La riforma delle 8 ore di lavoro ha importanza assai minore in se stessa che non in quello che chiameremo il suo *Hinterland* — l'impiego e l'utilizzazione delle *altre 8 ore*. Senza ciò, le 8 ore di lavoro sono armi capaci di ferire la mano che le brandiscono. Il processo non è più da farsi all'abbandono in cui fu lasciata la scuola e la coltura popolare in 60 anni di regno. Nessuna più terribile requisitoria può erigersi contro le nostre classi dirigenti, di quella che erompe dalla tisi cronica dell'istituto scolastico, dal deserto intellettuale della campagna, dalla mancanza assoluta di mezzi e di attrattive di coltura accessibili alle plebi del nostro paese; mancanza

lasciata persistere anche dopo che, col suffragio universale — largito, non conquistato — si fece della massa popolare il sovrano di fatto della nazione !

Ogni conquista operaia sull'orario di lavoro avrebbe dovuto trovare predisposti, in ogni città come in ogni borgo, istituti, luoghi di ritrovo, ambienti di educazione attraenti, che contendessero l'operaio e il contadino allo snervamento ebetizzante dell'ozio, alle torbide tentazioni della bettola, alle suggestioni malsane del cinematografo quattrinaio, e che sviluppassero — anche ai fini di una sana e preveggenza politica — le facoltà critiche e i sentimenti civili del cittadino. Il sabato inglese — scompagnato da cotali presidii — diventerà, come del resto ogni abbreviazione di orari, il miglior alleato dei tavernieri e degli spacciatori di variopinti veleni (1).

(1) Il divieto di vendita degli alcoolici dovrebbe estendersi subito anche al pomeriggio del sabato, in attesa che il furore fiscale dello Stato trovi modo di moralizzarsi riversandosi sui liquori e sulle bevande vinose e scemandone audacemente il consumo. L'esempio dei tabacchi dimostra che nulla come le cose superflue si presta a tollerare gravami tributari

Oggi, il rapido balzo alle 8 ore di lavoro pone questo problema all'apice di tutte le preoccupazioni. Le otto ore di lavoro debbono avere, per riscontro, le otto ore di educazione e di svago dello spirito. Qualche cosa ha fatto il Ministero dell'Industria, Commercio e Lavoro nel campo dell'insegnamento professionale, emulando in questo la sorella *Mi-nerva*, ma conviene accelerare bravamente il passo su questa via. La vera « scuola o corso popolare » è un mito in nove decimi della penisola, e un po' più che in nove decimi è rimasto lettera morta il « patronato scolastico », come suscitatore di opere scolastiche e culturali, quale era stato divisato da Camillo Corradini nella legge Credaro. È urgente provvedere — anche ai fini dell'em-

anche fantastici, senza che ne scemi il consumo. Bisognerebbe quindi girare la vite fiscale senza pietà. Le licenze per spacci di bibite alcoliche dovrebbero ridursi a non più di un quarto delle attuali. Si ricordi che in Russia, durante la guerra, il divieto dell'uso della *vodka* si convertì in un aumento enorme dei depositi a risparmio. Ma alle misure *negative* debbono accompagnarsi, più efficaci, quelle *positive*. La concorrenza del *libro* al *litro* diventerà trionfale tosto che il *palato cerebrale* della massa sia educato a gustarne.

grazione — al rapidissimo, « berlitziano », disanalfabetizzazione delle masse campagnole adulte (almeno dai 20 ai 45 anni), con metodi nuovi, liberi da pastoie di regolamenti e di privilegi corporativistici anche magistrali, legittimando e soccorrendo tutte le iniziative in questo senso anche le più irregolari (vedi Scuole dell'Agro romano e simili). Non meno urgente — al di là dell'analfabetismo anagrafico — è da combattere l'altro analfabetismo, più sostanziale e più pericoloso, che consiste nella capacità materiale di leggere e scrivere, disgiunta da ogni consuetudine, da ogni possibilità di esercitare realmente il cervello, che abiliti ad intendere, a riflettere, a ragionare. Occorre che, nel termine di un quinquennio, non vi sia borgata, nè disperso villaggio in Italia, senza una Casa della coltura, una Biblioteca popolare, una sala di lettura, di conferenze con proiezioni e cinematografo, di conversazioni ed esercizi intellettuali (1).

(1) Il ministro senatore Ruffini aveva pensato a dotare ogni Comune, anzi ogni scuola d'Italia che avesse il corso popolare, di una biblioteca popolare

Finalmente l'età scolastica vuol essere portata, gradualmente, dai 12 ai 16 anni, e correlativamente l'età di ammissione dei fanciulli al lavoro.

Ad un popolo così rifatto e ringagliardito, le otto ore di lavoro sarebbero un tonico salutare, e, quand'anche, in grazia loro, qualche ramo d'industria, dall'innesto troppo artificiale nell'ambiente economico italiano, dovesse soccombere, la lacuna sarà ad usura colmata e compensata dal prosperare di altre forme di attività, agricole, industriali, commerciali, dagli omeri più robusti e di acclimatazione più sicura.

I provvedimenti collaterali, che abbiamo sommariamente enunciati, dovrebbero prendersi anche come scopo a se stessi — come il debito di una borghesia consapevole, che intenda a giustificare il suo predominio. L'introduzione delle otto ore di lavoro aggiunge ad essi il carattere di un vero « soccorso d'urgenza ». Per attuarli basterebbe una parte

per il pubblico, e ne fece un decreto molto savio. Dimenticò solamente — *more italico* — di finanziarle, perchè almeno potessero nascere.

relativamente minima di quei miliardi e di quegli ardimenti — e sarebbero, a differenza da quelli, redditizi, a breve andare, del cento per cento — che la guerra seppe scovare e suscitare. Essi assumono il doppio carattere di conservazione e di rivoluzione, che è proprio di ogni misura seriamente progressiva. Oggimai un dilemma è posto dagli eventi a tutte le Nazioni: o rivoluzione di sommosse, o rivoluzione per evoluzione. Le Nazioni debbono optare.

FILIPPO TURATI.

VOTI

Il CONSIGLIO SUPERIORE DEL LAVORO:

mentre approva lo schema della proposta di legge per le otto ore di lavoro ;

invita ed impegna gli industriali, le loro organizzazioni e le organizzazioni lavoratrici, che stipularono concordati per l'orario di otto ore, a vigilarne la piena e leale esecuzione e a propagandarne l'estensione a tutte le aziende similari ;

fa voti che il Governo provveda a disciplinare, con una legge fissante il minimo dei salari e la quantità delle consegne di commesse di lavoro, il lavoro a domicilio, particolarmente delle lavoratrici dell'abbigliamento e somiglianti, nel quale l'applicazione diretta della legge delle otto ore si ravvisa praticamente non possibile ;

che l'età scolastica e quella di ammissione

al lavoro sia gradualmente portata, per tutti i fanciulli e per tutte le industrie, agli anni 16;

che, in occasione della riforma, già allo studio, del Consiglio superiore del lavoro, o anche prima di essa, siano ampliati l'attività ed i poteri dell'Ispettorato del lavoro in ragione delle nuove e sempre crescenti esigenze;

che sia provveduto alla riforma dell'istituto dei Probiviri, giusta gli studi da tempo allestiti, e particolarmente all'abolizione di ogni limite alla competenza per valore della Giuria, e alla estensione della competenza probivirale alle controversie ed ai conflitti collettivi;

che siano estesi al pomeriggio del sabato i divieti attualmente esistenti per la vendita degli alcoolici, e siano prese altre sagge misure per antivenire l'ebetizzamento prodotto dalle osterie, alle quali i più brevi orari di lavoro procureranno nuova e maggiore clientela;

e, in vista delle accresciute disponibilità di tempo e di energia che gli abbreviati orari riservano alle classi lavoratrici;

augura e richiede che una coraggiosa e lungimirante politica dello Stato provveda, con opportuni finanziamenti, a risolvere radical-

mente il problema delle abitazioni operaie e contadine in tutta la penisola ; a favorire attivamente ogni forma di rapida disalfabetizzazione e di sviluppo della coltura generale e professionale del proletariato ; a dotare ogni Comune di biblioteche popolari e di case della coltura, riservando anche all'uopo appositi locali nei progetti di nuovi edifici scolastici approvati dallo Stato.

Proposta di Legge

ART. 1.

Orario massimo normale di lavoro.

Dal 1° gennaio 1920 la durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali e commerciali di qualunque natura, pubbliche o private, laiche o religiose, anche se abbiano carattere di istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori e nei servizi pubblici, negli ospedali, e dovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze e sotto il controllo diretto altrui, esclusi i lavori domestici, non potrà eccedere le **8 ore** al giorno o le **48** settimanali di lavoro effettivo.

ART. 2.

Aziende agricole.

Per le aziende agricole le disposizioni della presente legge sono applicabili all'avventiziato e, in genere, al lavoro a salario.

Sono esclusi, fino a nuova disposizione, i contratti di lavoro a compartecipazione.

ART. 3.

**Ripartizione dell'orario massimo normale
su periodi ultrasettimanali.**

Nei casi di necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali non altrimenti superabili, le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, di cui nell'art. 1º, potranno essere superate, purchè la durata media del lavoro entro determinati periodi non ecceda quei limiti, secondo norme stabilite o da decreti governativi, emanati su conforme parere del Comitato permanente del Lavoro, oppure da accordi stipulati fra le parti interessate, e ratificati, con provvedimenti di carattere generale o caso per caso, dal Comitato permanente del Lavoro e debitamente pubblicati.

ART. 4.

Lavoro straordinario o complementare.

In vista di speciali esigenze e in seguito ad accordi, sarà tollerata l'aggiunta alla gior-

nata normale di lavoro, di cui nell'art. 1º, di un periodo straordinario o complementare, che non superi le due ore al giorno o le dodici ore settimanali, o una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 25 per cento (1).

ART. 5.

Reclami e controversie.

I reclami, da chiunque presentati, e le eventuali controversie sulla emanazione, stipulazione ed applicazione degli orari di lavoro, di cui nella presente legge, quando non siano risolti o composti dall'Ispettorato del lavoro nella sfera della sua normale competenza e salva, ove del caso, la giurisdizione dei Collegi probivirali, verranno sottoposti al giudizio del Comitato permanente del Lavoro, il quale potrà anche intervenire d'ufficio.

(1) Il Consiglio Superiore aggiunse qui le parole:
o con un aumento corrispondente sui cottimi.

ART. 6.

Casi di forza maggiore e di imminente pericolo.

Il lavoro potrà essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti e nella misura strettamente indispensabile, unicamente nei casi di forza maggiore o di un pericolo imminente e non altrimenti evitabile delle persone o della produzione. Ma il prolungamento dovrà essere immediatamente denunciato all'Ispettorato del Lavoro, che dovrà dare le disposizioni eventualmente atte a disciplinarlo secondo lo spirito e gli intenti della presente legge, salvo denuncia ed eventuali ricorsi al Comitato permanente del Lavoro.

ART. 7.

**Norme per evitare ai lavoratori
un danno economico.**

Le riduzioni di orario, che dovessero introdursi in obbedienza agli articoli precedenti, non potranno importare riduzione degli stipendi, salari o paghe, vigenti o concordati, in danno degli impiegati e dei lavoratori. In conseguenza dovranno essere, se del caso, conve-

nientemente elevate le tariffe sia delle paghe orarie, a giornata od a più lunghi periodi, sia dei cottimi, sia delle competenze accessorie e di ogni altro guadagno di carattere normale.

Questa legge non infirma le condizioni di orario più favorevoli ai lavoratori, che fossero già vigenti o concordate in qualsiasi ramo di lavoro.

Salva, ove del caso, la competenza dei Collegi probivirali, le eventuali controversie dovranno essere sottoposte al giudizio del Comitato permanente del Lavoro.

ART. 8.

**Divieto del lavoro oltre orario a domicilio
o per altre aziende.**

È vietato ai datori di lavoro di prolungare l'orario normale, fissato dall'articolo 1° della presente legge, commettendo lavoro a domicilio ai lavoratori salariati, come pure di assumerli per un lavoro che, aggiunto a quello anteriormente prestato a servizio di altra azienda, superi l'orario normale massimo prescritto.

Questa disposizione non riguarda gli impiegati, nè chi lavora oltre orario per proprio

conto, nè chi presta un lavoro di diverso genere da quello abituale del suo mestiere (1).

ART. 9.

Nullità dei patti contrari.

È nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni della presente legge.

ART. 10

Contravvenzioni.

Le contravvenzioni alla presente legge, da parte dei datori di lavoro o loro incaricati, saranno punite con ammenda fino a lire 10 per giorno e per persona, raddoppiabile in caso di prima recidiva e, in caso di ulteriori recidive, potranno esser punite coll'arresto fino a tre mesi.

Nel caso contemplato dall'art. 8, è punibile di egual pena il lavoratore che avesse tratto in inganno il datore di lavoro.

(1) Il capoverso in corsivo non fu sottoposto al Comitato permanente, ed è di iniziativa postuma e personale del solo Relatore, come è detto nella *Relazione*, pag. 51.

È data facoltà al Governo di stabilire, nei regolamenti per l'applicazione della presente legge, ammende per le contravvenzioni ai regolamenti stessi.

ART. 11.

Regolamenti.

Particolari regolamenti, emanati dai ministri dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura, udito il Comitato permanente del lavoro, determineranno i caratteri del lavoro effettivo, ai sensi dell'art. 1, e le modalità necessarie all'applicazione della presente legge, in relazione alle varie esigenze della tecnica industriale e della economia agraria.

ART. 12 (*transitorio*) (1).

Dilazione del termine.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro e, per ciò che riguarda le aziende agri-

(1) In seguito alla discussione del Consiglio Superiore, il Comitato permanente del Lavoro, dissenziente il Relatore, ha qui intercalato quest'altro articolo:

ART. 12. (*Deroghe temporanee consensuali*): Il Ministro dell'Ind., Comm. e Lavoro potrà, udito il

cole, il ministro dell'agricoltura, avranno facoltà, udito il Comitato permanente del Lavoro, di differire, per un tempo non superiore ai 18 mesi, il termine stabilito dall'art. 1 per l'applicazione della presente legge, per quelle aziende o riparti di azienda che dimostrassero di dovere, per obbedire alla legge stessa, modificare notevolmente gli impianti rispettivi.

ART. 13 (*transitorio*).

Riforme correlative.

Il Governo, udito il Comitato permanente del Lavoro, provvederà a riformare quelle disposizioni delle vigenti leggi sul lavoro, le quali ponessero praticamente ostacolo all'introduzione del nuovo orario prescritto dalla presente legge, e avrà facoltà di coordinare in testo unico le suddette leggi colla presente.

Comitato permanente del Lavoro, consentire deroghe temporanee all'applicazione della presente legge per determinate industrie, quando concorra il consenso delle principali organizzazioni padronali ed operaie. (*Con che gli art. 12 e 13 che seguono, diventano rispettivamente 13 e 14.*)

Solo nel febbraio del corrente 1920 il Governo si decise a varare il suo progetto di legge, che verrà quandochessia sottoposto al Parlamento.

Il progetto corrisponde letteralmente alla proposta Turati, approvata dal Consiglio Superiore del Lavoro, salvo le seguenti lievissime modificazioni:


Il termine dell'entrata in vigore della legge (art. 1°) viene, com'è naturale, differito dal 1° gennaio al 1° maggio, com'era nella originaria proposta dell'on. Turati.

Nello stesso art. 1°, comma 1°, vengono soppresse le parole «pubbliche o private» e la frase «nei servizi pubblici». Ed è aggiunto un secondo comma pel quale:

«Per i servizi pubblici si provvederà con separate disposizioni».

Nell'art. 10 (Contravvenzioni), 1° e 3° comma, ov'era detto che le recidive potranno punirsi coll'arresto (anziche coll'ammenda), si sostituisce: che all'ammenda «potrà esser aggiunto l'arresto», sempre fino a tre mesi, e l'ammenda viene contenuta nel limite di L. 100.


Tutto il resto è la riproduzione testuale del progetto Turati.



INDICE

	<i>Pag.</i>
I. — Il « fatto » delle 8 ore	1
1. — LE 8 ORE NEI VARI STATI	1
2. — LE 8 ORE IN ITALIA	7
A) Nelle industrie propriamente dette	7
B) Negli impieghi privati	20
C) Nell'agricoltura	22
D) Nelle imprese pubbliche di Stato	29
PER OLTRE QUATTRO MILIONI DI LAVORATORI	31
II. — La possibilità e la convenienza della introduzione legale delle 8 ore	33
III. — Le 8 ore nell'applicazione: La pro- posta di legge	51
1. — LAVORI A CUI PUO' APPLICARSI LA LEGGE DELLE 8 ORE COME MASSIMO DI ORARIO NORMALE. (Esclusione del lavoro libero, del lavoro familiare, del lavoro do- mestico e del lavoro naturalmente discon- tinuo. - Il lavoro effettivo. - Il lavoro a domicilio. - Le cointeressenze. - Lavora- tori di Enti pubblici. - Istituti religiosi, di istruzione e di beneficenza. - Le aziende agricole) (<i>Art. 1 e 12</i>)	51
2. — MODALITA' E DEROGHE	70
a) Termine per l'entrata in vigore della legge (<i>Art. 1 e 12</i>)	72

	<i>Pag.</i>
b) L'orario normale: 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali. - Il sabato inglese (<i>Art. 1</i>)	74
c) Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultrasettimanali (<i>Art. 3</i>)	75
d) Il lavoro straordinario e complementare (<i>Art. 4, 5, 6</i>)	79
e) Riforme correlative nelle leggi vigenti sugli orari. - I riposi intermedi. - Il testo unico (<i>Art. 13</i>)	83
f) Magistratura speciale. - Regolamenti particolari. - Sanzioni. - Altre garanzie (<i>Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11</i>) . .	94
IV. — Provvedimenti accessori e compensatori	110
Gravità relativa della riforma. - Condizioni perchè essa viva e trionfi. - Le 8 ore internazionali. - Materie prime, combustibili, tonnellaggio, trasporti. - Aumento possibile della produttività del lavoro. - Perfezionamento delle industrie. - Elevamento del lavoratore di fronte al capitale. - Comitati d'industria e d'officina. - Riforma del Consiglio superiore e dell'Ispettorato del Lavoro. - Lavori pubblici, bonifiche e riforma agraria. - Il problema delle case e dei quartieri operai. - Lo Stato azionista. - La scuola e la coltura del popolo. - Il sabato inglese e gli alcoolici. - Conclusioni . .	110
VOTI SOTTOPOSTI AL CONSIGLIO SUPERIORE DEL LAVORO	138
LA PROPOSTA DI LEGGE	141



PREZZO DEL PRESENTE VOLUME: **Quattro Lire.**

BIBLIOTECA DI SCIENZE ECONOMICHE

A Quattro Lire IL VOLUME.

VOLUMI PUBBLICATI:

- Il problema della finanza post-bellica*, di Luigi Einaudi.
La terra ai contadini o la terra agli impiegati?, di Giuseppe Prato.
Problemi del lavoro nell'ora presente, di Giuseppe Prato.
Le peripezie monetarie della guerra, di Achille Loria.
L'orario di lavoro delle 8 ore, di Filippo Turati.

SEGUIRANNO:

- La riforma generale delle imposte dirette sui redditi*, di Filippo Meda (volume doppio).
Problemi commerciali e finanziari dell'Italia, di Attilio Cabiati.
Colpe ed errori della finanza bellica italiana, di Agostino Lanzillo.
L'esportazione dopo la guerra, di Filippo Carli.

PRESSO GLI STESSI EDITORI:

- Il reddito nazionale e i compiti di domani*, di Filippo Carli 1 50
Due massime forze d'Italia: l'uomo e l'acqua, di Francesco Coletti 1 50
La terra monopolio di Stato?, di Rusticus 1 50
Gli orientamenti dell'economia italiana dopo la guerra, di Giuseppe Prato 1 50
L'Italia nella sua vita economica di fronte alla guerra, di Gino Prinziavalli 3 50
I trattati di lavoro e la protezione dei nostri lavoratori all'estero, di Luciano De Feo. Con prefazione di LUIGI LUZZATTI 3 —
Le questioni economiche della guerra discusse a Roma alla Camera dei Deputati. Resoconti ufficiali . . . 6 50
La lotta economica del dopo guerra, di Luciano De Feo. Con prefazione di S. E. GIUSEPPE CANEPA 2 25
Gli scambi internazionali, di Luciano De Feo 5 —
Le società industriali in Italia ieri ed oggi. Per l'organizzazione economica del dopo guerra, di Gino Prinziavalli . 3 —
La crisi del dopo guerra, di Arnaldo Agnelli 1 50
Gli Stati belligeranti nella loro vita economica, finanziaria e militare, alla vigilia della guerra, di Gino Prinziavalli 2 25
L'aspetto finanziario della guerra, dell'on. Ugo Ancona . 2 25
La rieducazione professionale degli invalidi della guerra, del prof. dott. Luigi Ferrannini. Con 40 inc. fuori testo . 3 50

Dirigere commissioni e vaglia ai Fratelli Treves, in Milano.

BIBLIOTECA
UNIVERSITÀ DI TORINO